BOZZE DI STAMPA
17 febbraio 2016
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (2081)

EMENDAMENTI

Art. 01

01.6000
MARCUCCI, CANTINI

*All'*articolo*, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Finalità e princìpi di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto)

1. La presente legge disciplina l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'istituito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (di seguito unione civile) e reca altresì disposizioni in materia di convivenza di fatto.

2. La disciplina dell'istituto dell'unione civile stabilisce che:

a) l'unione civile è qualificata quale specifica formazione sociale che si costituisce mediante dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile di due persone maggiorenni, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione e da preesistenti vincoli matrimoniali o di unione civile, secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e da questa deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione e ciascuna delle parti è

tenuta, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;

c) all'unione civile si applicano le disposizioni del codice civile in materia di regime patrimoniale della famiglia e in materia di alimenti, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge;

d) le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile, salvo che per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e per le disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;

e) alle unioni civili si applica la normativa del codice civile in materia di diritti successori relativa alla famiglia;

f) la parte dell'unione civile può fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione;

g) alle unioni civili si applica la vigente normativa in materia di scioglimento del matrimonio e divorzio;

h) lo scioglimento dell'unione civile si determina anche nel caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;

i) nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, fra di essi si instaura automaticamente un'unione civile.

3. In relazione alla disciplina della convivenza di fatto, la presente legge regolamenta i diritti e i doveri dei "conviventi di fatto" , per i quali s'intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

01.6001

MALAN, GASPARRI

*All'*articolo, *premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Convivenze registrate)

Nel presente capo sono trattate le convivenze registrate, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio, al quale resta riservata ogni possibilità di adozione».

01.3007

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'*articolo, *premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra un uomo e una donna, fondata sul matrimonio.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1.La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

01.3010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'*articolo, *premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

01.3006

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'*articolo, *premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi. unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

01.7002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'*articolo, *premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari«.

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

01.3018

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'*articolo 1*, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600 septies del codice penale, è inserito il seguente:

"600-*septies*-01. Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e divieto dell'organizzazione della maternità surrogata».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 1

S1.6000
MALAN, GASPARRI

Stralciare il Capo I.

EMENDAMENTI

1.100
SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

1.6001
MALAN, GASPARRI

Sopprimere il Capo I.

1.6002
DI BIAGIO

Sopprimere il Capo I.

1.3029

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1, 3 e 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

1.101

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

1.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

1.6005

MALAN, GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

1.2801

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

1.2

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Della disciplina della convivenza) - 1*. Il contratto tra due persone maggiorenni, indipendentemente dal loro sesso, con il quale essi regolano ,la propria convivenza, è istituito personalmente tramite atto notarile.

2. La validità del contratto ha inizio con il deposito presso l'Ufficiale di stato civile del luogo di residenza di una copia dell'atto notarile, che deve essere registrato in un libro speciale del Registro di stato civile.

3. Il contratto di convivenza produce gli effetti di cui ai successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18, salvo che nel medesimo non sia diversamente disposto.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i rapporti patrimoniali possono essere disciplinati mediante apposita convenzione ai sensi dell'articolo 19».

1.610

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il capo I con il seguente:

«CAPO I

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.

2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

Art. 2.

(Destinatari)

1. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da

almeno cinque anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.

Art. 3.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.

Art. 4.

(Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»

b) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera *b)*con la seguente:

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge.»

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni finalizzate alla presa in carico dei genitori separati e divorziati e disciplina delle convivenze»

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis. (Norme transitorie)* - *1.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

———————

1.7000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo 1 con i seguenti:

«CAPO I

PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m)*,secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 2.

(Minori)

1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.

2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:

a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;

b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;

c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, di seguito denominata «Consulta nazionale», determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 3.

(Riconoscimento giuridico)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

CAPO II

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E A TUTELA DELLA VITA NASCENTE

Art. 4.

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari.

Art. 5.

(Abitazione)

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale:

a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;

b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;

c) pianifica interventi volti alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri burocratici e tributari del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;

d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili a uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per i redditi derivanti dalle predette locazioni, in caso di adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro o Sottosegretario di Stato, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione.

3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma 1 è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia.

Art. 6.

(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la piena realizzazione di una nuova famiglia da parte delle giovani coppie, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle giovani coppie per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 10 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma l sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare, individuate con il regolamento di cui al comma 3.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione atte stante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il regolamento di cui al comma 3.

Art. 7.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 6 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) giovani coppie sposate da meno di tre anni;

b) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

c) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni di entrambi i coniugi;

d) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;

e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali; f)non aver dichiarato, per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un valore dall'Indicatore della situazione economica equivalente pari a euro 50.000.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera e) è annualmente verificato ed adeguato alla variazione del costo della vita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in base agli stessi criteri utilizzati per l'adeguamento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dallo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera euro 50.000.

Art. 8.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 9.

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata denominata "carta buono famiglia" dell'importo annuo di 1.000 euro da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati dal decreto di cui al comma 5,

ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo retribuiti.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. Il contributo di cui al comma l è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso alla convenzione.

Art. 10.

(Norme di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 10-*bis*.

(Particolari forme di sostegno)

1. L'entità dei contributi previsti dagli articoli 8 e 9 è raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprende uno o più minori fino a tre anni di età riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10-*ter*.

(Accelerazione delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove interventi volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «l richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso

di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine»;

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole: "che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro cento venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni";

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni»;

b) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: "decorso un anno dall'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento";

2) al comma 3, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

c) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: "immediatamente trascritta" sono sostituite dalle seguenti: "trascritta entro tre giorni".

Art. 10-*quater*.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera *a)*:

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così

ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera *c)* del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera *a)*:

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite; assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera *b)*, numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera *i)*, 16 e 16-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera *a)* del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei bene-

fici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Detrazioni fiscali)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila" sono inserite le seguenti: ", calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia";

b) dopo il comma 1-q*uater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro l'anno per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro l'anno per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da qualunque dei familiari obbligati al pagamento delle impposte sui redditi o anche, congiuntamente, da più di uno".

Art. 10-*sexies.*

(Clausola di salvaguardia)

1. In ogni caso in cui si verifichi che l'applicazione di una disposizione tributaria o agevolativa rechi maggiore beneficio qualora applicata ai singoli componenti della famiglia anziché al nucleo familiare nel suo insieme, alla famiglia si applica di diritto la disposizione più favorevole.

Art. 10-*septies.*

(Assistenza domiciliare dei familiari non autosufficienti)

1. In attuazione dei princìpi di sussidiarietà e di razionalizzazione della spesa pubblica, qualora un cittadino affetto da grave inabilità o non autosufficiente sia accudito da uno o più membri della famiglia nel cui contesto è stabilmente inserito, al fine di sostenere la famiglia stessa e in vista dei risparmi derivanti al Servizio sanitario nazionale, sono previsti i seguenti benefici:

a) se il familiare che presta permanentemente assistenza ha un'età anagrafica pari 'o superiore a quarantacinque anni, o un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni anche maturata in più gestioni pensionistiche diverse, e rinuncia a esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, allo stesso è erogata una pensione calcolata proporzionalmente ai requisiti posseduti e comunque non inferiore a 450 euro mensili. Se lo stesso

ha un'anzianità contributiva pari o inferiore a dieci anni, la pensione è pari a 300 euro mensili;

b) se i coniugi che assistono un familiare non autosufficiente hanno più di cinquanta anni ciascuno e la somma delle loro anzianità contributive è pari o superiore a trentacinque anni anche maturata in gestioni pensionistiche diverse e rinunciano entrambi a esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, su domanda congiunta, agli stessi è erogata una pensione pari a quella che spetterebbe a un cittadino con età anagrafica pari a quella ordinariamente prevista dalla normativa vigente per la pensione di vecchiaia e con un'anzianità contributiva pari a quella cumulata dei due coniugi e comunque non inferiore a 500 euro mensili.

2. L'accertamento delle condizioni sanitarie previste dal comma l è effettuato dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia. L'erogazione delle pensioni è a carico dell'ente previdenziale di competenza, il quale può rivalersi parzialmente sul Fondo di solidarietà, secondo i criteri fissati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Con cadenza almeno biennale l'ente erogatore verifica la permanenza dei requisiti per godere dei benefici previsti dal comma 1.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione della pensione di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca e le modalità di coordinamento tra le diverse gestioni pensionistiche interessate. Con lo stesso decreto sono altresì fissati i criteri e le modalità della rivalsa esercitabile dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul Fondo di solidarietà.

Art. 10-*octies.*

(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico)

1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge, qualora una famiglia non possa avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15 e nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non auto sufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.

3. Il Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazio-

ne del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 10-*nonies.*

(Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i concessionari e i fornitori di servizi pubblici, le domande, le dichiarazioni e ogni altro atto agli stessi rivolto da una famiglia può essere sottoscritto indifferentemente e senza formalità, per conto della famiglia stessa o di suoi componenti, da uno dei due coniugi.

2. Per le pratiche caratterizzate dalla insostituibilità della persona dell'interessato, per quelle che comportano obbligazioni a carico dell'interessato e per quelle che comportano la comunicazione o la diffusione di dati sensibili dell'interessato stesso si applica la normativa generale vigente sul mandato e sulla delega o quella sul carattere assolutamente personale della dichiarazione.

3. Qualora una famiglia includa un minore di tre anni o un familiare convivente non autosufficiente, le pubbliche amministrazioni e i concessionari e fornitori di pubblici servizi svolgono pratiche nell'interesse della famiglia presso il domicilio della stessa, su richiesta e ove le stesse non possano essere evase per via telefonica. Per le pratiche evase presso il domicilio della famiglia e che sarebbe stato possibile evadere in via telematica, gli enti procedenti possono richiedere alla famiglia stessa il rimborso delle spese.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le pratiche e le procedure per le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 2 o di insuperabili ragioni tecniche od organizzative, le semplificazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono applicabili. Con il medesimo decreto sono altresì fissati i tetti massimi del rimborso spese previsto dal citato comma 3.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del Sottosegretario competente per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, provvede, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle tipologie di famiglie numerose e a basso reddito destinatarie delle agevolazioni previste in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera *h)*, da parte degli enti competenti.

Art. 10-*decies.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*undecies.*

(Clausola di salvaguardia)

1. In ogni caso in cui si verifichi che l'applicazione di una disposizione tributaria o agevolativa rechi maggiore beneficio qualora applicata ai singoli componenti della famiglia anziché al nucleo familiare nel suo insieme, alla famiglia si applica di diritto la disposizione più favorevole.

CAPO III

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Art. 10-*duodecies.*

(Riordino del Sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia)

1. I servizi del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta, flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti princìpi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzati ve, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 10-*terdecies.*

(Servizi integrativi e nidi nei luoghi di lavoro)

1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.

2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati a:

a) consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata, attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;

b) agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;

c) favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.

3. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, favoriscono la realizzazione di servizi quali:

a) micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzati va, che tengano conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;

b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed, eventualmente, dei residenti nel territorio limitrofo all'azienda;

c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;

d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.

Art. 10-*quaterdecies.*

(Servizi sperimentali)

1. Le regioni, in accordo con i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono, nel rispetto dei princìpi della presente legge e del principio di sussidiarietà orizzontale, disciplinare e istituire servizi socioeducativi sperimentali per l'infanzia, aventi caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui all'articolo 22.

Art. 10-*quindecies.*

(Piano straordinario servizi socio educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'istruzione dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 300 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale e ad assumere personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili.

Art. 10-*sexiesdecies.*

(Compartecipazione)

1. Ai fini del finanziamento dei servizi di asili nido e servizi integrativi, le regioni, con proprie disposizioni, possono disciplinare le modalità e i criteri di compartecipazione, da parte degli utenti, al costo degli interventi previsti. La quota di compartecipazione non può comunque superare la percentuale massima del 20 per cento del costo complessivo sostenuto per l'erogazione dei servizi.

Art. 10-*septiesdecies.*

(Bonus baby-sitting)

1. È prevista la concessione di un assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1º giugno 2014, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Il gettito incassato dall'imposta è interamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e di finanziamento di cui al comma 2.

CAPO IV

ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E CONSULTA NAZIONALE PER LA FAMIGLIA

Art. 10-*octiesdecies.*

(Associazioni per la promozione della famiglia)

1. Le associazioni per la promozione della famiglia sono rappresentative di interessi familiari e, come tali, titolari di situazioni e posizioni giuridiche soggettive giuridicamente rilevanti.

2. Alle associazioni per la promozione della famiglia, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono essere delegate dallo Stato e dagli enti territoriali funzioni pubbliche, in particolare nel campo educativo e dell'erogazione dei servizi alle famiglie.

3. Le associazioni per la promozione della famiglia sono organizzazioni senza fine di lucro che hanno, tra l'altro, come scopi statutari quelli di:

a) promuovere iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della famiglia;

b) proporre petizioni e avanzare proposte al fine di sollecitare l'applicazione delle norme a tutela della famiglia e promuovere l'adeguamento delle medesime ai princìpi fondamentali della Costituzione e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

c) sostenere e favorire la partecipazione della famiglia alle iniziative di tutela e di valorizzazione della medesima;

d) intervenire in giudizio anche al fine di rimuovere tutte le situazioni pregiudizi evo li alla comunità familiare o che comunque procurano alla stessa disagi anche morali.

4. Alle associazioni per la promozione della famiglia possono essere iscritti le famiglie, i genitori di figli minori di età o affetti da grave inabilità o non auto sufficienti, anche se maggiorenni, nonché le persone cui sono affidati minori di età o affetti da gravi inabilità o non auto sufficienti, anche se maggiorenni.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito l'elenco delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale. Il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.

6. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 5 è subordinata al possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro o del Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, tra i quali sono compresi l'avvenuta costituzione per atto pubblico o scrittura privata, l'adozione di uno statuto a base democratica, la rappresentatività sul territorio, la rilevanza e la continuità dell'attività esterna.

7. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove l'istituzione, presso la Commissione europea, di un elenco in cui possono essere iscritti gli enti legittimati a proporre le azioni per la tutela della famiglia di cui alla presente legge.

Art. 10-*noviesdecies.*

(l'utenza della famiglia)

1. Le associazioni di cui all'articolo 27, comma 5, sono legittimate a intervenire e ad agire in giudizio per la tutela dell'interesse familiare:

a) dinanzi al giudice ordinario, con le modalità di cui all'articolo 29;

b) dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi;

c) dinanzi al giudice penale, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, anche con riferimento. ai delitti di cui al libro secondo, titoli XI e XII, del codice penale.

Art. 10-*vicies.*

(Azione familiare)

1. Le associazioni di cui all'articolo 27, comma 5, sono legittimate a richiedere, al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto, la condanna al risarcimento del danno, all'indennità, alla restituzione di somme o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti plurioffensivi dell'interesse familiare, come definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. È plurioffensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.

3. L'azione di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie nonché i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso o la prestazione da svolgere nonché i modi e i termini della sua esecuzione.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, dinanzi al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale sono indicati i criteri previsti dal comma 4.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4, le parti possono promuovere la mediazione presso uno degli organismi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo II e dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 28 del 2010, e successive modificazioni

7. In caso di inutile esperimento della mediazione di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 30, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

8. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i ter-

mini e l'ammontare per soddisfare le singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla citata sentenza di condanna e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 30, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna emessa ai sensi del comma 4 in favore di un soggetto di cui all'articolo 30, comma 5, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del citato codice di procedura civile, richiesta dalla singola famiglia.

10. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti nascenti dalle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

11. In attuazione di quanto disposto dal comma 10, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 10 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, al fine di comprendere, tra gli atti esenti dal contributo unificato ivi stabilito, i procedimenti previsti dal presente articolo.

12. La parcella dei patrocinatori per la rappresentanza e la difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolata in base percentuale sui risarcimenti o sulle indennità ottenuti nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

CAPO V

RIFORMA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 10-*viciessemel.*

(Compiti dei consultori familiari)

1. Il presente capo detta i princìpi che regolano l'attività dei consultori familiari, in attuazione degli articoli 29,30,31,32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. I consultori familiari hanno i seguenti compiti:

a) fornire assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitori ali e al rispetto della vita umana;

b) garantire la protezione dei minori e del loro sviluppo psico-fisico;

c) assicurare la tutela della vita umana fin dal suo concepimento;

d) fornire l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi;

e) fornire l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura dell'infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

f) prevedere interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro;

g) predisporre misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali;

h) assicurare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età;

i) assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.

Art. 10-*viciesbis.*

(tutela della maternità e del concepito)

1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all'area materno-infantile previste dalla tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti:

a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione volontaria della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza;

b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e nel territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale;

c) informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità;

d) predispongono, in collaborazione con gli enti locali, interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza;

e) offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;

f) si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni operanti a difesa della vita;

g) informano sulla normativa vigente in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.

Art. 10-*viciester.*

(Princìpi)

1. Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari in attuazione dei compiti previsti dagli articoli 33 e 34 in conformità ai seguenti princìpi:

a) i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali;

b) i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali;

c) i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici o privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presìdi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali;

d) ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali.

Art. 10-*viciesquater.*

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni assicurano attraverso l'attività dei consultori familiari di cui alla presente legge la vigilanza e il rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 10-*viciesquinquies.*

(Personale)

1. La dotazione organica dei consultori familiari assicura la collaborazione delle seguenti figure professionali:

a) medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza;

b) psicologi;

c) assistenti sociali;

d) educatori professionali;

e) infermieri.

2. Gli operatori di cui al comma 2 sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare.

Art. 10-*viciessexies.*

(Ripartizione delle risorse)

1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:

a) il 15 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il 5 per cento in proporzione ai tassi di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.

Art. 10-*viciessepties.*

(Abrogazioni)

1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, è abrogata.

2. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10-*duodetricies.*

(Fondo di solidarietà per la famiglia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito il Fondo di solidarietà per la famiglia, con una dotazione complessiva pari a 2,4 miliardi di euro, da costituire con quote di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 20157. A decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo le eventuali somme ottenute a titolo di ristoro dei danni e di indennità ai sensi della presente legge, detratte le spese documentate.

Art. 10-*undetricies.*

(Consulta nazionale per la famiglia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituita la Consulta nazionale per la famiglia, composta dai rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia, rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 30, comma 5.

2. La Consulta nazionale ha funzioni di studio e di ricerca, nonché di Impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni statali, con le quali collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.

3. La Consulta nazionale, in particolare:

a) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato attuazione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;

b) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali e di ricerca, procedendo altresì alla valutazione delle esperienze maturate all'estero, e specificamente nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea, sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione di cui alla lettera a), nonché delle misure attuate per fronteggiare situazioni di emergenza legate al disagio familiare;

c) attua il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni della presente legge nonché delle altre disposizioni vigenti aventi riflessi sul benessere delle famiglie;

d) collabora con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con i Ministri o i Sottosegretari di Stato competenti per le politiche della famiglia, giovanili e concernenti le attività sportive, per l'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nelle scuole di ogni ordine e grado e nella società nonché di tutela dei minori;

e) promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti ad assicurare lo sviluppo delle politiche familiari;

f) propone alle amministrazioni statali e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;

g) sollecita le amministrazioni statali ad attuare le misure previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti nelle materie di interesse per le famiglie;

h) promuove intese con le regioni e con le associazioni del privato sociale dirette a garantire ai pazienti ricoverati presso presìdi ospedali eri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i loro familiari;

i) promuove intese con le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti persone affette da gravi inabilità o non autosufficienti, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e al miglioramento della qualità della vita;

l) promuove intese con le regioni, gli enti locali e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il loro impiego in iniziative di carattere sociale per il miglioramento della qualità della vita;

m) esprime pareri al Ministro della salute in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute concernenti le attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

n) esprime pareri al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

o) esprime pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di definizione delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

p) esprime pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe per l'acqua, l'energia elettrica, il gas e lo smaltimento dei rifiuti.

4. La Consulta nazionale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari, per l'ulteriore attuazione della sussidiarietà orizzontale e per l'eliminazione delle situazioni di criticità e di disagio rilevate dall'Osservatorio di cui all'articolo 42.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Consulta nazionale accede:

a) ai documenti delle amministrazioni statali;

b) alle banche dati delle amministrazioni statali, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Art. 10-*tricies.*

(Osservatorio)

1. Al fine di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio dei diritti individuali anche all'interno delle formazioni sociali in cui il singolo realizza e sviluppa la propria personalità, è istituito presso la Consulta nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, un Osservatorio

con il compito di effettuare un monitoraggio volto a individuare gli ambiti di possibile intervento.

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

*Conseguentemente, all'*articolo 23, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole da: "in 3,7 milioni di euro" fino "2025," con le seguenti: "in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,";

b) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

c) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;";

d) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* quanto a 400 milioni di oltre per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge"».

1.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m),* secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 2.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 3.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente:

sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»;

all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» *fino a:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di

euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.8071

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in

base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m)*, secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

Art. 2.

(Assegno di base)

1. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo 2. mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 3.

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 4.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro»*fino:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno

2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

1.7019

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 2.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente : «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a)*al comma l sostituire le parole da* «in 3,7 milioni di euro» *fino* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».

b) sostituire la lettera a)con la seguente:

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera *b)*con la seguente:

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

d) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.709

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

Art. 2.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

1.703

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina del quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera *a)*:

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a venti sei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e l6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera *c)* del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera *a)*:

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera *b)*, numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera *i)*, 16 e 16-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera *b)*, numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera *a)* del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati anche in mancanza dei pareri.

Art. 3.

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente capo sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari.»

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma l sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» *fino:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».

b) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022,37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per ,l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge.».

1.7028

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 2.

(Riconoscimento giuridico)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

1.712

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 2.

(Riconoscimento giuridico)

1. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità. A tale fine, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla presente legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il sog-

getto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita.

3. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

4. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso l'abitazione coniugale o presso dipendenze di essa.

Art. 3.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Art. 4.

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»*, e all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro»*, fino a:* «2025,»*, con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022,37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) *sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

———————

1.715

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 2.

(Detrazioni fiscali)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila" *sono inserite le seguenti:* ", calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno".

Art. 3.

(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico)

1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge se nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, o un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non auto sufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro»*fino* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

c) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

d) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.722

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 2.

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzati ve, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 3.

(Bonus baby-sitting)

1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o

di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari all'8 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze», *e all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro», *fino a:* «2025,», *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) *sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;»;

d) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo di cui all'articolo 3 sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.8094

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

Art. 1. - *(Esclusività della famiglia) - 1.* Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2. - *(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione) - 1.* Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 3. - *(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre) - 1.* Ai sensi della presente legge è fatto

divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 4. - (Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender) - 1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

1.6009

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - *(Matrimonio egualitario). - 1*. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-*bis.*

(Matrimonio egualitario)

Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti".

Art. 2. - *(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile). - 1*. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "i coniugi, indipendentemente dal sesso,"».

Conseguentemente:

*dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti *web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile», all'articolo 20 comma 1, lettera *a)*, sopprimere le parole: «di un'unione civile», *all'articolo 21, comma 11, lettera* c), *sopprimere le parole:* «o unione civile» *e al comma 4, sopprimere le parole:* «o unione civile» *nonché le parole:* «o di unione civile», *all'articolo 22, comma 1, capoverso "Art. 30-bis*" comma 1 sostituire le parole: «delle unioni civili» *con le seguenti:* «del matrimonio egualitario»;

alla rubrica del disegno di legge sostituire le parole: «delle unioni civili» *con le seguenti:* «del matrimonio egualitario».

1.102

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Ambito di applicazione).* - La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.6015

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità). - 1.* Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone, senza discriminazione di sesso, quale specifica formazione sociale secondo l'articolo 2 della Costituzione. L'unione civile è istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio».

Conseguentemente, Il titolo del provvedimento è sostituito dal seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

1.6016

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità). - 1*. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone, senza discriminazione di sesso, quale specifica formazione sociale secondo l'articolo 2 della Costituzione. L'unione civile è istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio».

1.1400

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 20.

1.401

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - *1*. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 9;*

b) *all'articolo 10 sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-*bis.*

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E DI ADOZIONE

Art. 10-*bis.*

(Accelerazione delle procedure)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove interventi volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione da parte di richiedenti uniti in matrimonio come disciplinato dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

Art. 10-*ter.*

(Modifica della legge sul diritto del minore ad una famiglia)

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10-*bis*, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine";

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole: "che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni";

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni";

b) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: "decorso un anno dall'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento";

2) al comma 3, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

c) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: "immediatamente trascritta" sono sostituite dalle seguenti: "trascritta entro tre giorni"».

E conseguentemente all'articolo 11, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

1.2018

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3032

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Principi e Finalità) - 1.* La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m),secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitori ali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settori ali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

1.1541

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. La Repubblica, in conformità all'articolo 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

1.2600

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

1.6013

MALAN, GASPARRI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Esclusività delle prerogative del matrimonio). - 1*. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.6014 (testo 2)

VERDUCCI, FEDELI, MARCUCCI, MIRABELLI, MATURANI, PUGLISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità). - 1*. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali».

1.900

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - Le disposizioni del presente capo disciplinano la formazione sociale denominata unione civile come istituto giuridico diverso dal matrimonio e dalla convivenza di fatto».

1.901

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - Le disposizioni del presente capo disciplinano la formazione sociale denominata unione civile come istituto giuridico diverso dal matrimonio».

1.6010

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Definizione e finalità). - 1*. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.6017

MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 1.

1.6018

MALAN, GASPARRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente capo sono trattate le convivenze registrate, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.410

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo 11 sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.411

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo 11 sopprimere le parole: «0 da un'unione civile».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In

deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

1.418

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma ex articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo Il sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

1.2171

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 2 a 10;

*dopo l'***articolo 22**, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 22-*bis.*

(Divieti)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-ter.

(Sanzioni)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro»;

*dopo l'***articolo 23***,* aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

1.419

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma ex articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitori ali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.2173

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 2 a 10;

*dopo l'***articolo 22***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 22-*bis.*

(Divieti)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-ter.

(Sanzioni)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro»;

*dopo l'***articolo 23***,* aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1.La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

1.7037

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica/ non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma l, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.2802

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio»;

b) *dopo il Capo I inserire il seguente*:

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma l sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8095

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 22***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

1.103

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Capo regolano le unioni solidaristiche affettive tra persone in quanto specifiche formazioni sociali».

1.6019

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo disciplinano i diritti e i doveri delle parti di un'unione civile, quale formazione sociale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

Conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della presente legge l'unione civile è l'unione, registrata all'anagrafe, di persone maggiorenni, stabilmente conviventi, che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale».

1.6020

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

1.8096

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, sostituire la parola:* «istituiscono» *con le seguenti:* «disciplinano l'istituzione e lo scioglimento del»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8097

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire la parola: «istituiscono» *con le seguenti:* «disciplinano l'istituzione e lo scioglimento del».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3140

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire la parola: «istituiscono» *con le seguenti:* «disciplinano l'istituzione e lo scioglimento del».

1.6024

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «Capo istituiscono» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, quale istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio,» *e sopprimere le parole:* «dello stesso sesso».

1.6025

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'unione civile» *con le seguenti:* «la convivenza registrata».

1.6026

MALAN, GASPARRI

Sostituire la parola: «civile» *con la parola:* «solidale».

1.6028

MALAN, GASPARRI

Al comma 1 dopo le parole: «l'unione civile tra» *inserire le seguenti*: «due».

1.486

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a)*sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b)*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

*Conseguentemente dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29/ 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.»

1.482

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a)*sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b)*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29,30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.»

*Conseguentemente dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge

costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.478

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.490

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale

dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.494

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.503

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale

dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitori ali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta maggioranza dei voti validamente espressi».

1.475

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.481

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8098

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 23**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.6027

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.3143

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.6031

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a)*Sopprimere le parole:* «dello stesso sesso»;

b)*dopo le parole:* «formazione sociale» *aggiungere le seguenti:* «senza discriminazione sesso e secondo l'articolo 2 della Costituzione».

1.6032

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a)*sopprimere le parole:* «dello stesso sesso»;

b)*dopo le parole:* «formazione sociale» *aggiungere le seguenti:* «senza discriminazione di sesso, quale istituto distinto ed autonomo rispetto al matrimonio».

1.6033

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

1.3

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.6034

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.3142

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «dello stesso sesso».

1.3144

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.55

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», *con le seguenti:* «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.4

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «delle stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.5

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.6

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.7

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.8

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.9

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti»».

1.10

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa. formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.50

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «formazione sociale»*, aggiungere le seguenti:* «nella quale vengono garantiti i diritti inviolabili dei singoli componenti della stessa».

1.11

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parote: «dello stesso sesso.»*, aggiungere le seguenti:* «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.6035

MALAN, GASPARRI

Al comma 1 sopprimere le parole: «quale specifica formazione sociale».

1.6036 (testo corretto)
MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «quale specifica formazione sociale».

1.6038
DI BIAGIO

Al comma 1 sopprimere la parola: «specifica».

1.6037
PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Al comma 1 sostituire le parole: «specifica formazione sociale» *con le seguenti:* «formazione sociale cui la Repubblica garantisce il diritto fondamentale alla vita familiare.».

1.3150
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere la parola: «sociale».

1.6039
DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «formazione sociale» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo2 della Costituzione».

1.6040

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti».

1.8107

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al [me di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3152

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione».

1.8109

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al [me di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3154

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8111

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29, della Costituzione»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostaco-

lare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3155

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

1.3156

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione».

1.8113

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3158

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione».

1.3160

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «specificando che non sono equiparabili in diritti e doveri alle unioni familiari basate sul matrimonio».

1.3161

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere le parole: «specificando che non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

1.8119

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, Aggiungere le parole:* «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della costituzione»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8117

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, Aggiungere le parole:* «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio»

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8118

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3164

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio».

1.8129

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3166

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8121

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacola-

re ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3168

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione».

1.8125

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, Aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3170

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione».

1.8127

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, Aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 31 della Costituzione»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3172

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 31 della Costituzione».

1.3174

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio».

1.8132

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3176

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere le parole: «riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso».

1.8133

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «riconoscendo al contempo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso e le agevolazioni per la formazione della famiglia».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8135

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3182

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione».

1.8137

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole*: «non riconoscendo alle unioni civili i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8142

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «che non ha diritto alle agevolazioni economiche o altre provvidenze riservate alle unioni matrimoniali».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8143

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «che non ha diritto a qualunque tipo di agevolazione riservata alle unioni matrimoniali»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8145

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3192

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio».

1.3194

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere le parole: «con specifici diritti e doveri che si differenziano da quelli delle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio».

1.60

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:«L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso».

1.12

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.13

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.14

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo gli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.15

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.16

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.6041

MALAN, CALIENDO, GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun altro tipo di unione o formazione sociale».

1.17

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare».

1.18

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Possono costituire tra loro un unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.19

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Possono costituire tra loro un'unione civile secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.20

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.21

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni».

1.22

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno due anni».

1.23

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Possono costituire tra loro un'unione civile; secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno un anno».

1.24

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.25

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.26

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.27

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai, sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223».

1.28

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.29

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.30

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da al-

meno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.31

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.32

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.33

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.34

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.35

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.36

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.37

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.38

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.39

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni».

1.40

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni».

1.41

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni».

1.42

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni».

1.43

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno».

ORDINI DEL GIORNO

G1.111

PADUA, FASIOLO, FAVERO, PAGLIARI, ORRU'

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

premesso che:

il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154, ha modificato il codice civile in materia di filiazione e tra le variazioni apportate, la cui portata principale è stata l'introduzione del principio dell'unicità dello stato di figlio, rileva senza dubbio la sostituzione nel codice delle parole: «potestà genitoriale» con quelle di «responsabilità genitoriale»;

in materia di responsabilità genitoriale, in via generale, l'articolo 316 del codice civile, così come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154, stabilisce che entrambi i genitori siano titolari di tale responsabilità, la quale «è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio»;

a partire dal 2013, quindi, è stato superato dall'ordinamento il concetto di «potestà» ed è stato introdotto quello di «responsabilità genitoriale», che definisce certamente in modo più adeguato il ruolo cui è tenuto chi diventa genitore;

considerato che:

nel concreto, quindi, la responsabilità genitoriaIe si riferisce ad una serie di diritti e doveri che spettano ai genitori, tra cui: dovere di mantenimento; rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni; usufrutto legale sui beni del figlio e assegnazione della casa familiare;

la responsabilità genitoriale si esercita all'interno della famiglia, architrave portante della nostra società, come riconosciuto anche dalla Costituzione Repubblicana, in particolare negli articoli 29, 30 e 31;

il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53, ha disciplinato i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il sostegno economico alla maternità e alla paternità; tuttavia se da un lato la Repubblica è intervenuta per agevolare con misure economiche di sostegno la maternità e la paternità, vi è altresì l'esigenza di promuovere percorsi di formazione ad *hoc* per chi diventa genitore;

infatti l'essere genitore, ovvero il divenirlo, è un momento che cambia inesorabilmente la vita di una persona e può declinarsi sotto un duplice aspetto: momento di gioia assoluto e, allo stesso tempo, funzione assai complessa e articolata, tanto che a diversi momenti della vita corrispondono diritti e doveri diversi;

impegna il Governo:

a sostenere misure volte alla promozione di appositi corsi di formazione, che possono essere tenuti da enti pubblici ovvero privati anche avvalendosi della collaborazione di riconosciuti esperti in materie psicologiche e pedagogiche, volti alla migliore diffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, da attuarsi previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

G1.100

FASIOLO, SOLLO, CUOMO

Il Senato,

premesso che:

il testo di legge in esame contiene disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;

sono necessarie misure di accompagnamento per consolidare la cultura del rispetto della diversità di orientamento sessuale,

al fine di favorire il pieno inserimento sociale delle nuove realtà familiari;

Impegna il Governo:

ad assumere e a favorire, con politiche ed iniziative specifiche, la formazione professionale del personale socio sanitario dei Consultori Familiari d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

G1.101

FASIOLO, LEPRI, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, COCIANCICH, FAVERO

Il Senato,

premesso che:

il testo di legge in esame contiene disposizione per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;

occorre prevenire comportamenti discriminatori e consolidare una cultura del rispetto della diversità di orientamento sessuale, al fine di favorire il pieno inserimento delle nuove formazioni sociali;

impegna il Governo:

ad assumere e a favorire, con politiche ed iniziative specifiche, la formazione professionale di educatori, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

G1.102

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a considerare la famiglia l'ambito privilegiato e naturale per l'educazione, la formazione in campo sessuale, riconoscendo che essa rappresenta l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità.

G1.103

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico sia in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (articoli 18 e 26).

G1.104

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G1.105

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educati va» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G1.106

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G1.107

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G1.108

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia gender o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non elaborare in futuro documenti consultando unicamente associazioni «LGBT».

G1.109

MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G1.110
MALAN, GASPARRI

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a definanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

EMENDAMENTO

1.0.6000
MALAN, CALIENDO, GASPARRI

Dopo l' **articolo 1** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Distinzione rispetto alla famiglia)

1. Gli istituti di cui alla presente legge non costituiscono una forma di famiglia, né possono in alcun modo essere connessi con la procreazione o l'adozione.».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 2

S2.6000
MALAN, GASPARRI

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

EMENDAMENTI

2.3001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere gli articoli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.2510

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

2.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

2.6000

GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

2.2

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legata affettivamente all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

2.8022

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2. - *(Natura dell'unione civile) - 1*. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Natura dell'unione civile). - 1.* L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.6002

PUPPATO

*Sostituire l'*articolo, *con il seguente:*

«Art. 2.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, anche parenti.

2. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

3. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4 i minori d'età non possono costituire un unione civile.

4. Il tribunale su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi alla costituzione della unione civile chi abbia compiuto 16 anni. Si applica in quanto compatibile l'articolo 90 del codice civile. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, alle parti dell'unione civile, ai genitori ed al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 84, commi 4, 5 e 6 del codice civile.

5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 85, 86 e 87 del codice civile: Non possono altresì contrarre una unione civile tra persone dello stesso sesso i parenti in linea collaterale nel terzo grado.

6. Non possono costituire un'unione civile tra loro le persone delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte. Se è stato disposto soltanto il rinvio a giudizio, ovvero sentenza di condanna di primo o secondo

grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

7. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'invalidità della unione civile tra persone dello stesso sesso. Alla unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano, in quanto compatibili, gli articolo 65 e 68, nonché le disposizioni delle sezioni II, I1I, IV, V, VII, e VIII del Capo III del Titolo VI del codice civile.

8. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento atte stante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafi ci delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafi ci e la residenza dei testimoni.

9. Fatte salve le disposizione di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di cognome del coniuge, del contraente dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dei figli nati fuori dal matrimonio o dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, dai figli nati nel matrimonio, del figlio dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b)* della legge 4 maggio 1982 n. 184».

2.2802

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*l'articolo 2 è così sostituito:*

«Art. 2. - *(Convivenze e iscrizione anagrafica). - 1.* Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.2600

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Convivenze e iscrizione anagrafica) - 1.* Ai sensi degli articoli 1, 4 e 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'integrità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.8023

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

L'articolo 2 è così sostituito:

«Art. 2. - *(Convivenze e iscrizione anagrafica) - 1*. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può

rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. te dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella. composizione della convivenza;

c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempi menti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.6003

DI BIAGIO

*Sostituire l'*articolo*, con il seguente:*

«Art. 2.

(Convivenza e iscrizione anagrafica)

1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza, che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafi che desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafi che di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro, comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

2.6004

DI BIAGIO

*Sostituire l'*articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(Unione civile e iscrizione anagrafica)

1. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza, ovvero di un'unione civile, che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. Agli effetti anagrafici, per unione civile si intende la convivenza fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il

medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale da almeno due anni, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, ovvero di unione civile. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

4. Ciascun componente dell'unione civile come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafi che di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere .inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova unione civile, ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione dell'unione civile, ovvero della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223«.

2.9001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.9002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.9004

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3015

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.9005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1, 3 e 5;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.9006

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 3;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.6006

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

2.6007

MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 1.

2.2517

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

2.5025

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.2803

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.2625

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3019

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

2.7010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra un uomo e una donna, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'e-

ducazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.7011

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater*.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3022

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra un uomo e una donna, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

2.2810

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8048

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3028

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

2.3032

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

2.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

2.6024

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n.223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

2.6025

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223; la costituzione di una nuova unione civile, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione dell'unione civile o nella residenza».

2.6010

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»

2.6011

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6012

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6013

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6014

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6015

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6016

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6017

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6018

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6019

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di. fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6020

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6021

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6022

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.5005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra 10roJ possono costituire un 'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.6023

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. AI fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6009

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.4

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

2.6

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.11

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.14

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

2.7

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.5

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

2.8

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.9

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.10

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso maggiorenni e capaci, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.6008

CALIENDO, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi, di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

2.12

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.13

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.2601

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.5024

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.6026

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando che nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione tale istituto deve includere almeno una persona di ogni sesso,».

2.2816

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.3033

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3034

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

2.6027

D'ALI'

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

2.7026

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3036

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e

distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3044

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3053

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.7037

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un 'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma l, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3068

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato

civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.2837

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici

la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.6028

CALIENDO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone maggiorenni dello stesso sesso», *con le seguenti:* «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

2.15

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile», *con le seguenti:* «unione solidale».

2.8051

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «dello stesso sesso»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.6005

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso» *ovunque ricorrano all'articolo 2.*

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

2.3084

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» *e sostituire le parole:* «un'unione civile», *con le seguenti:* «un unione solidale».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3085

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» *e sostituire le parole:* «un'unione civile», *con le seguenti:* «un'unione solidale».

2.101

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.2841

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici

la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.8053

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole:* «dello stesso sesso»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.8052

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.7041

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.102

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «stesso sesso», *inserire le seguenti:* «,anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso non sulla base di una mera percezione soggettiva, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni,».

2.103

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «stesso sesso», *inserire le seguenti:* «,quale definito dalla vigente regolazione e non dall'iscrizione all'anagrafe secondo percezioni soggettive, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni,».

2.3093

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione civile», *con le seguenti:* «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3101

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3103

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3107

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3105

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3114

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», *con le seguenti:* «un'associazione con scopi mutualistici».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3119

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», *con le seguenti:* «una società economica per la gestione di abitazione».

2.8072

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole:* «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5066

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3129

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *con le seguenti:* «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

2.6031

CALIENDO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *con le seguenti:* «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

2.3131

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni,», *con le seguenti:* «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

2.3132

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» *con le seguenti:* «senza».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3133

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» *con le seguenti:* «senza».

2.2665

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo lo parola: «dichiarazione»*, inserire le seguenti:* «di avvenuta costituzione di società economica».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3141

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» *inserire le seguenti:* «di avvenuta costituzione di società economica».

2.3143

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» *aggiungere la parola:* «contestuale».

2.3147

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», *inserire le seguenti:* «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

2.3145

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

2.5078

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

2.6032

CALIENDO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» *con le seguenti:* «anagrafica contestuale al comune di residenza».

2.3149

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» *inserire le seguenti:* «gestione comune di un domicilio».

2.8103

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole:* «all'ufficiale di stato civile» *con le seguenti:* «al Sindaco che abbia superato un apposito corso»;

b)*all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostaco-

lare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5082

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all'ufficiale di stato civile»*, con le seguenti:* «al Sindaco che abbia superato un apposito corso».

2.8088

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «all'ufficiale di stato civile» *con le seguenti:* «al vicesindaco che abbia superato un apposito corso».

b)*all'Articolo 8, Dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.7080

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*al comma 1, sopprimere le parole:* «di stato»;

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma l, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini;

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori .

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato,

l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3187

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

2.3190

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» *con le seguenti:* «guardia di finanza».

2.3193

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «stato» *inserire le seguenti:* «improntato alla supremazia della legge e che sia».

2.3196

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» *al termine del comma.*

2.3200

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» *con la seguente:* «estero».

2.3206

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «civile», *inserire le seguenti:* «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

2.8119

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole:* «all'ufficiale di stato civile» *inserire le seguenti:* «che abbia superato un apposito corso».

b) *all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5140

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «stato civile»*, aggiungere le seguenti:* «e presentazione di un documento in cui si spieghino le ragioni della scelta».

2.5142

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «stato civile»*, aggiungere le seguenti:* «e presentazione di un documento in cui, in presenza di figli, questi attestino di non opporsi».

2.8122

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) a*ll'articolo 2, al comma 1, dopo le parole:* «stato civile» *inserire le seguenti parole:* «e presentazione di un documento in cui i genitori attestino di non avere nulla da opporre».

b) *all'articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.104

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.16

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.6033

CALIENDO, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.5147

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.5148

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «ed»*, con le seguenti:* «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3219

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «ed» *inserire le seguenti:* «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

2.3225

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» *con le seguenti:* «un funzionario del paese estero interessato e alla».

2.3228

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «alla» *inserire le seguenti:* «sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando alla».

2.3231

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» *con le seguenti:* «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

2.3234

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» *inserire le seguenti:* «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato il cui numero deve essere almeno».

2.3240

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» *inserire le seguenti:* «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

2.3249

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole:«che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

2.8142

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che abbiano un età non inferiore ai 25 anni»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis).* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5169

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«che abbiano un età non inferiore ai 25 anni».

2.8141

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «maggiorenni»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis).* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacola-

re qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5171

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:«che siano uniti fra loro in matrimonio».

2.3252

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«che siano legalmente sposati con una persona dell'altro sesso».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3254

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.8146

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis).* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3255

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«che risultino legalmente sposati e genitori».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «Inattesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.8148

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «legati ai contraenti da rapporti di cui all'articolo 87, primo comma del codice civile»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis).* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacola-

re qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3258

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«legati ai contraenti da vincoli di parentela di primo grado».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una« legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.5204

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«legati ai contraenti da vincoli di parentela di primo grado».

2.5205

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«previa presentazione di un certificato che attesti l'assenza di interdizione di questi ultimi per infermità mentale».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8152

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «presentando un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti la residenza italiana.»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis).* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5194

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, D'ALI'

Al comma 1, inserire in fine le seguenti parole:«presentando un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti la residenza italiana».

2.5208

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Sono cause impeditive per il ruolo di testimoni la sussistenza di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la residenza anagrafica in un Paese diverso dall'Italia».

2.5210

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Sono cause impeditive per il ruolo di testimoni la sussistenza di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e l'interdizione per infermità mentale».

2.3267

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È causa impeditiva per il ruolo di testimone la sussistenza di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3270

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *aggiungere il seguente periodo:* «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione»;

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.3281

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «di due testimoni»*, aggiungere il seguente di periodo:*«L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione».

2.3273

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*, aggiungere il seguente periodo:* «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione».

2.3282

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*inserire le seguenti:* «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso».

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato,

l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3284

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di due testimoni» *aggiungere il seguente periodo:* «L' unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso».

2.8161

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale»;

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ART. 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale pre-

viste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quater*.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.105

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-*bis* è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.7103

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-BIS. AGLI EFFETTI ANAGRAFICI, PER CONVIVENZA SI INTENDE L'UNIONE FRA DUE PERSONE LEGATE DA STABILI VINCOLI AFFETTIVI, COABITANTI E AVENTI DIMORA ABITUALE NEL MEDESIMO COMUNE, INSIEME CON I FAMILIARI DI ENTRAMBI CHE CONDIVIDANO LA DIMORA».

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-*bis.*

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater*.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3294

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22, *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3296

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

2.106

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

2.6035

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.».

2.6036

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per unione civile si intende la convivenza fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

2.7105

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-BIS. IN SEDE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE FA PRESENTE CHE ESSA NON HA CARATTERE FAMILIARE NÉ MATRIMONIALE»;

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-*bis.*

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3298

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3299

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

2.5249

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.5250

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza».

2.5253

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5255

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno! la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi! la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5258

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5264

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione».

2.5266

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione».

2.5268

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma l inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5272

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile di un atto dove si indica il nome, il cognome, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5274

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla

porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive».

2.5277

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5280

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5284

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*.La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto».

2.3307

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a)*Dopo il comma l inserire i seguenti:*

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

b)*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione».

2.3310

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1-*ter*. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto»;

b)*dopo l'*articolo 5, *inserire il seguente:*

«Art. 5.

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

«600-*Septies 01).* Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».

2.5240

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre dei contraenti, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5242

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile».

2.5244

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. l'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.».

2.5246

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno

dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione.».

2.8184

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.8186

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

la pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita

e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione».

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3335

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-*bis* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1-*ter*. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

2.5286

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l'ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.8174

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma l, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Qualora entrambe i testimoni siano non udenti, alla costituzione dell'unione civile deve essere presente un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione con la Lingua dei Segni (L1S)».

b) *all'articolo 8, Dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3345

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a)*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

b)*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione».

c)*All'articolo 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.2518

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2, 4, 6.

2.107

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a).

2.6037

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 2».

2.8226

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3400

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche

a)*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. LE PREROGATIVE PROPRIE DEL MATRIMONIO TRA UN UOMO E UNA DONNA NON SONO ATTRIBUIBILI AD ALCUN TIPO DI UNIONE O FORMAZIONE SOCIALE».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-*bis.*

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'IN TANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici

la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.3401

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.7108

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3396

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è lo raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune lo propria residenza. Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita lo potestà o lo tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.6039

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2.* Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafi che relative ai mutamenti intervenuti nell'ambito dell'unione. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazio-

ni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.6040

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2.* Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafi che relative ai mutamenti intervenuti nell'ambito dell'unione. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.108

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

2.18

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la

raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

2.3354

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza.

2-*bis*. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3361

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2.* Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche more uxorio».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3365

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2.* Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

2.8216

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3368

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

2.1000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3372

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

2.3377

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. PRESSO OGNI REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 449 DEL CODICE CIVILE È ISTITUITA UNA APPOSITA SEZIONE DENOMINATA "SEZIONE RELATIVA ALLE ASSOCIAZIONI AFFETTIVE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO O DI SESSO DIVERSO NON AVENTI NATURA FAMILIARE"»;

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-*bis.*

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.«

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3378

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2*. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

2.3385

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche

a)*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. PRESSO OGNI COMUNE ITALIANO È ISTITUITO UN ELENCO DEI SODALIZI SOLIDARISTICI TRA PERSONE CON STRUTTURA NON FAMILIARE».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-*bis.*

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'IN TANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter.*

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.5303

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per lo tutela dei diritti fondamentali della persona».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:

«Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3381

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

2.8222

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.17

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione: "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al responsabile del registro delle unioni».

2.3393

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

2.6042

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile».

2.8244

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «tra persone dello stesso sesso» .

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis.)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.19

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.6045 (testo corretto)

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 2, dopo le parole: «stesso sesso», *sostituire le parole:* «nell'archivio», *con le seguenti:* «nei registri».

2.6046 (testo corretto)

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso».

2.8246

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-BIS. LE UNIONI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE HANNO IL SOLO SCOPO DI GESTIRE IN MODO CONDIVISO UN 'ABITAZIONE E NON POSSONO IN NESSUN MODO ASSUMERE LE CARATTERISTICHE DEL MATRIMONIO O DELLA FAMIGLIA».

b) *Dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-*bis*

(MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art.10-*ter.*

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con urla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.5372

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3424

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

2.3426

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le unioni di cui alla presente legge non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

2.8256

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di registrare l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis.)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta,

che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3433

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *al comma 3, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* la volontà espressa da una o entrambe le parti a voler ricorrere alla pratica della maternità surrogata».

2.3434

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la dichiarazione di entrambe le parti con l'impegno di non ricorrere alla pratica della maternità surrogata».

2.3442

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2 dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *dopo l'*articolo 4*, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Divieto della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.3445

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'Articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* l'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.3446

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3436

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* l'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

b) *dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5.

(Divieto della pratica della maternità surrogata)

1. Al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini, è fatto divieto di accedere alla pratica della maternità surrogata in Paesi stranieri.

2. Dopo l'articolo 600-*septies.* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

chiunque si affidi alla pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.3437

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

b) *dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5.

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

3. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

4. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e divieto dell'organizzazione e della propaganda della maternità surrogata».

2.3438

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* l'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Divieto della propaganda a mezzo internet della pratica della maternità surrogata)

3. È fatto divieto di organizzare a mezzo *internet* viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

4. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque organizza o propaganda a mezzo *internet* viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione

da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a contocinquantaquattromilanovecentotrentasette"».

2.3441

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2 dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Divieto della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies01*.

Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e divieto della propaganda della maternità surrogata».

2.3451

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile.

b)*Dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Divieto di pubblicità della pratica della maternità surrogata)

1. È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata».

2.5352

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

2.8252

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Qualora le due persone non possano apporre la propria firma, l'ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nella registrazione e le ragioni di tale impedimento».

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis.)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3463

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

2-*ter*. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

b)*All'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente*:

«*c-bis)*. modificazioni e integrazioni normative in materia di diritto penale per introdurre il divieto della propaganda a mezzo internet della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3473

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

b) *dopo l'*articolo 5*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al codice penale in materia di Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"600-*septies* 01. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.109

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere il comma 3.

2.2521

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

2.6047

MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 3.

2.110

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.3482

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento»,

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

(MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29)

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma l, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art.10-*ter.*

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-*quater.*

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori .

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, quà10ra sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

———————

2.6048

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione anagrafica dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile già registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione anagrafica dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione anagrafica dell'unione civile è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

2.6049

CALIENDO, GASPARRI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del legame derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale o per la quale sia stato promossa istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

2.3487

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

2.3489

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il primo periodo del comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

2.3499

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

2.6050

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Al comma 3, sostituire la parola: «costituzione»*, con la seguente:* «celebrazione».

2.8255

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3, alinea, sostituire la parola:* «costituzione»*con la seguente:* «registrazione».

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis.)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al [me di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5393

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «costituzione», *inserire le seguenti:* «e registrazione».

2.3504

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ART. 29

Art. 10-*bis.*

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quater*.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quinquies*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato,

l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3506

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la parola: «unione»*, inserire le seguenti:* «per la gestione di un'abitazione».

2.20

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»*, ovunque ricorrano.*

2.5400

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8259

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

b) *all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.804

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

2.806

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

2.1028

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.808

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

2.201

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

b)*dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale pre-

viste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.1225

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 10 *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

———————

2.812

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

2.203

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale»;

al comma 3, prima della lettera a) *inserire la seguente:* «0) non appartenere a sessi diversi;».

b) *dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente*:

«Art. 10-*bis*.

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza del!'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma l sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.813

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale» *e, prima della lettera* a) *inserire la seguente:* «0*a)*non appartenere a sessi diversi;».

2.9015

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le lettere a), b) *e* c)*;*

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3514

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere le lettere a) *e* b).

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

2.2524

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere le lettere a) *e*c).

2.2527

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.1228

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* lo sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili»;

2)*dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* lo sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per lo quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione»;

3)*alla lettera* b) *le parole da:* «salvo» *fino a* «codice civile» *sono soppresse;*

4) *alla lettera* c), *le parole:* «, si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti* «, qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, lo registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato»;

5) *alla lettera* d), *le parole:* «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo».

Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti, pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari«.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.204

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) sostituire lo lettera *a)* con lo seguente:

"*a)* lo sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili";

2) dopo lo lettera *a)* inserire lo seguente:

"*a-bis)* lo sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per lo quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione";

3) alla lettera *b)* le parole da: "salvo" fino a: "codice civile" sono soppresse;

4) alla lettera *c)*, le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, lo registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) alla lettera *d)*, le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"«.

b) *dopo l'*articolo 10, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma l, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma l sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma l può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.1034

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione»;

3) *alla lettera* b) *le parole da:* «salvo» *fino a:* «codice civile» *sono soppresse;*

4) *alla lettera* c), *le parole:* «, si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «, qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato»;

5) *alla lettera* d), *le parole:* «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato,

l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.821

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

2.815

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:* «*a)*avere una seconda casa;».

2.822

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «di un vincolo matrimoniale o».

2.111

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, lettera a) *e lettera* c) *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

2.112

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.826

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

2.6054

MALAN, GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* l'avere privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali; nel caso in cui tale circostanza si produca o venga a conoscenza quando l'unione civile è già stata stipulata, l'unione viene considerata nulla».

2.3519

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere la lettera b), c), d).

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

2.113

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) *e*c).

2.114

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, sopprimere le lettere b) *e*d).

2.2530

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere le lettere b) *e*d).

2.827

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, D'ALI'

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».

2.221

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

Al comma 3, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* essere morosi nelle spese condominiali».

*b) dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini,

qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.1268

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b-bis).* la presenza di figli minori».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6055

LUMIA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «il procedimento di costituzione», *con le seguenti:* «la costituzione »;

2) *alla lettera* d), *sostituire le parole:* «la procedura per la costituzione», *con le seguenti:* «la costituzione».

2.6056

MALAN, GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* l'avere privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

2.832

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* la presenza di figli minori;».

2.3524

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) la volontà espressa da una o entrambe la parti a voler ricorrere alla pratica della maternità surrogata;

2.9025

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le lettere c) *e* d)*;*

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di

ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.2532

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere le lettere c) *e* d).

2.115

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, sopprimere le lettere c) *e*d).

2.2533

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.116

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.225

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

b)*dopo l'*articolo 10, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.6057

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* la sussistenza di rapporti di parentela o di affinità, la condizione di adottante o adottato o di suo discendente;».

2.6058

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole da:* «non possono altresì contrarre» *fino a:* «medesimo articolo 87»*, con le seguenti:* «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

2.228

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 3, lettera c) *sostituire le parole:* «si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87»*, con le seguenti:* «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di

parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale»;

b)*dopo l'*articolo 10, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.1279

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza *more uxorio*».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 10 *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.6060

MALAN, GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* l'avere privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento;».

2.3527

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

2.117

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

2.839

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, D'ALI'

Al comma 3, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* non essere cittadini italiani;».

2.840

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera d), *sopprimere le seguenti parole:* «o secondo».

2.118

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 3, lettera d) *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

2.21

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la minore età».

2.7140

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d)*, è aggiunta la seguente:*

«*d-bis.*) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 291 30 e 31 della Costituzione.».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.842

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d)*, è aggiunta la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

2.1291

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 10 *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

———————

2.1064

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che extracurricolari».

2.6062

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

2.1065

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che extracurricolari».

2.6063

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

2.237

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* lo condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

b)*dopol'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identi-

tà di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6064

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

2.6065

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

2.846

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

2.239

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis).* la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

b)*dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identi-

tà di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.6066

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

2.6067

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

2.848

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)*. la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

2.1070

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che extracurricolari».

2.6068

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

2.242

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis).* la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

b)*dopo l'*articolo 10*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identi-

tà di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.6069

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

2.6070

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

2.6071

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

2.852

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

2.245

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 3, dopo lo lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

*b) dopo l'*articolo 10 *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma l, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4, I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.1074

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che extracurricolari».

2.6072

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

2.6073

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

2.6074

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

2.6075

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

2.6076

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

2.6077

MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

2.858

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

2.6078
MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

2.6079
MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

2.6080
MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

2.6081
MARINELLO

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

2.255

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

b) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini,

qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari«.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente «Art, 23-bis. - (Norme transitorie) - 1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,».

2.863

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* il vincolo di parentale tra zio/zia e nipote».

2.8317

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* l'opposizione formale da parte dei genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di uno o entrambi i contraenti.»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5460

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* l'opposizione formale da parte dei figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti attraverso dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8332

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis.* In presenza di cause che impediscano la costituzione dell'unione civile, i genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di entrambi i contraenti possono opporsi formalmente all'unione attraverso dichiarazione all'ufficiale di stato civile»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.6083

MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 4.

2.6085

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, ZIZZA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le parti devono attestare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che non ricorrono le cause ostative alla contrazione dell'unione civile, così come indicate dal presente articolo. La falsa dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, comporta la nullità assoluta della registrazione dell'unione civile».

2.1087

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«22-*bis*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini,

qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.6084

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al terzo comma comporta la nullità dell'unione civile.».

2.871

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 3) comporta la nullità dell'unione civile».

2.5482

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.6088

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.6087

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

2.6089

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.6090

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

2.6091

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.6086

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente:«La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2.1099

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.119

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 4, sopprimere le parole da «tra persone dello stesso sesso» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.1107

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» *fino alla fine del comma*.

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.».

2.879

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» *fino alla fine del comma*.

2.120

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.885

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo la parola: «tra persone» *aggiungere la parola:* «anche».

2.886

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:«dello stesso sesso».

2.888

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status*diverso da quello dello».

2.889

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

2.1120

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche more uxorio».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.».

2.22

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.1121

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari. che extracurricolari.».

2.894

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

2.896

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2.6093

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.6094

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.121

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.955

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola:«persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

2.959

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola:«stesso», *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

2.960

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

2.122

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

2.6095

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 4, sopprimere le parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

2.123

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» *con le seguenti:* «l'articolo 65».

2.124

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» *con le seguenti:* «l'articolo 68».

2.965

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

2.125

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro primo del codice civile.».

2.6096

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:«nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del libro primo del codice civile».

2.6097

LUMIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «della sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo» *con le seguenti:* «agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-*bis*»;

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. L'unione civile costituita in violazione di una delle predette cause impeditive, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

4-*ter*. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, comma terzo, numeri 2),3) e 4), del codice civile.

4-*quater*. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.».

2.969

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

2.8354

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocumenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3550

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis.* Si intende nulla l'unione civile qualora i genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione attraverso dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

Conseguentemente,

*dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»;

sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regola-

mentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.5508

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Si intende nulla l'unione civile qualora i genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione».

2.6099

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 5.

2.6098

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sopprimere il comma 5.

2.126

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

2.9028

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

2.6100

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

2.6101

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile l'apposito registro».

2.6102

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione

dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

2.6103

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

2.127

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.7250

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

2.5528

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, sopprimere le parole: «relativo».

Conseguentemente:

*dopo l'*articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «Inattesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.6105

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Al comma 5, sostituire la parola: «costituzione» *con la seguente:* «celebrazione».

2.5534

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, che deve», *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.128

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» *a:* «testimoni».

2.6106

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere», *fino a:* «la residenza dei testimoni».

2.5539

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, sopprimere le parole: «i dati anagrafici delle parti,».

2.7257

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.6107

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale»;

b) *sopprimere le parole:* «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.5555

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale».

2.6108

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 5 sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.6109

DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.6110

FATTORINI, DI GIORGI, SUSTA, FAVERO, LEPRI

Sopprimere il comma 6.

2.129

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere il comma 6.

2.6112
DI BIAGIO

Sopprimere il comma 6.

2.23
GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere il comma 6.

2.6111
CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 6.

2.2537
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 6.

2.6113
Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sopprimere il comma 6.

2.6116

MALAN, GASPARRI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le unioni di cui alla presente legge restano del tutto distinte dalla famiglia e dal matrimonio e nessuna prerogativa non esplicitamente prevista dalla legge può essere riconosciuta a dette unioni».

2.6114

MARCUCCI, CANTINI, PAGLIARI, COCIANCICH, DEL BARBA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile in sede di costituzione dell'unione civile le parti possono stabilire di comune accordo di anteporre o posporre al proprio cognome il cognome dell'altra parte, se diverso, e tale cognome è conservato sino allo scioglimento dell'unione civile».

2.6117

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

2.6118 (testo corretto)

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

2.130

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2.6119

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

2.6120

MALAN, GASPARRI

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole:«In nessun caso».

2.7266

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» *con le seguenti:* «al notaio».

2.6121

LUMIA

Al comma 6, dopo le parole: «le parti possono stabilire di assumere» *inserire le seguenti:* «, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,».

2.7276

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:«tra i loro cognomi».

2.7277

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola:«tra i loro cognomi» *con la seguente:* «di comune accordo».

2.7278

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo la parola: «tra i loro cognomi», *aggiungere le seguenti:* «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

2.7280

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» *inserire le seguenti:* «e quelli delle madri».

2.5581

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.7294

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:«, se diverso,».

2.6124

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:«Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

2.8157

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ART. 29

Art. 10-*bis*.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*ter*.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quater*.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-*quinquies.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6125

MALAN, GASPARRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Chiunque registra nell'archivio dello stato civile figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non espressamente previsti dalla legge italiana ovvero ammette ad istituti esistenti persone prive dei requisiti previsti dalla legge è punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila. Alla stessa pena soggiace chi istiga a compiere i medesimi atti, se pubblico ufficiale».

2.7301

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessano di fatto di condividere l'abitazione».

2.5584

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La costituzione dell'unione civile viene comunicata alla comunità tramite l'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle parti».

2.8412

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 22-*bis*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato,

l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.6126

CALIENDO, MALAN

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.6127

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Nella rubrica sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.0.6000

CALIENDO, MALAN

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere le seguenti: ", alle unioni civili";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere le seguenti: "di unioni civili";

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-*bis.*

(Unione civile)

1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli, affettivi, che assumo-

no con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

f) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "nuova famiglia" sono inserite le seguenti: "o di nuova unione civile" e dopo le parole: "della famiglia" sono inserite le seguenti: "o dell'unione civile"».

2.0.6001

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

Art. 3

3.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

3.6002

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

3.6000
GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

3.6003
Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sopprimere l'articolo.

3.1
GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

3.6004
CALIENDO, MALAN

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 3 - *(Doveri di solidarietà) - 1*. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-*bis*. - *(Regime patrimoniale) - 1*. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 3-*ter*.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-*ter*. - *(Convenzione di unione civile) - 1*. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei

cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le .convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione- a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-*quater*. - *(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte) - 1*. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quinquies*. - *(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno) - 1*. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere le seguenti: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*sexies.* - *(Assistenza penitenziaria)* - *1.* Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies.* - *(Impresa familiare)* - *1.* Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies.* - *(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)* - *1.* Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies.* - *(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)* - *1.* Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione, degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole: "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies.* - *(Agevolazioni fiscali)* - *1.* Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies*. - *(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi) - 1*. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-*duodecies*. - *(Ulteriori modifiche al codice civile) - 1*. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-*terdecies*. - *(Modifica al codice delle assicurazioni private) - 1*. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-*bis* dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-*quaterdecies*. - *(Modifica al codice penale) - 1*. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quinquiesdecies*. - *(Modifiche al codice di procedura penale) - 1*. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo. 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1, lettera *f)*, le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-*sexiesdecies*. - *(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale) - 1*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 19, comma 3", dopo le parole: "del coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 4, secondo comma", dopo le parole: "che risultino" aggiungere le seguenti: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera *d)*, prima di "convivente *more uxorio*" aggiungere le seguenti: "parte dell'unione civile,"».

3.6005

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3. - *(Doveri di solidarietà e assistenza) - 1*. Con la costituzione dell'unione civile, le parti assumono obblighi reciproci di assistenza morale e materiale in relazione, ciascuno, alle proprie sostanze e capacità lavorative, nonché di mutuo sostegno in caso una delle parti versi in condizione di bisogno.

2. Fermo restando quanto definito dai seguenti commi, in qualsiasi momento, a partire dalla costituzione dell'unione civile, le parti possono sti-

pulare convenzioni finalizzate a definire una più dettagliata regolamentazione della vita comune, relativamente alla gestione economica della stessa, al mantenimento reciproco, al godimento del patrimonio mobiliare e immobiliare comune e alla casa di abitazione, alla proprietà e gestione degli emolumenti conseguiti nel corso dell'unione civile, all'assistenza reciproca in caso di malattia, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione, nonché ad aspetti di natura testamentaria e a tutte le ulteriori questioni che le parti ritengano di voler regolamentare. Tali convenzioni perdono efficacia in caso di scioglimento dell'unione, ad eccezione di quanto definito in relazione ai mutui doveri in caso di scioglimento.

Art. 3-*bis*. - *(Filiazione, interdizione, inabilitazione). - 1*. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2 . Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-*ter*. - *(Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). - 1*. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizie-

vole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-*quater*. - *(Assistenza sanitaria)*. - *1*. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-*quinquies*. - *(Accesso alla cartella clinica)*. - *1*. Ai sensi dei decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-*sexies*. - *(Congedi per salute)*. - *1*. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-*septies*. - *(Colloqui con i detenuti e permessi). - 1*. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-*octies*. - *(successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari). - 1*. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.2

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.3

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia».

3.4

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.9001 (testo 2)

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, sopprimere i commi 1, 2, 3;*

b) *all'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

3.3001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

3.2502

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.3005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 4.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.8012

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione,

sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.5

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere il comma 1.

3.6006

MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 1.

3.6007

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

3.6008

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.6009

CALIENDO, MALAN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

1-*bis*. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 4.

1-*ter*. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

1-*quater*. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

1-*quinquies*. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

1-*sexies*. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

1-*septies*. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione».

3.6010

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono mutui doveri di assistenza morale e materiale. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative, a contribuire ai bisogni comuni».

3.6

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.7

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.8

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.6011

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere le parole:* «dello stesso sesso» *ovunque ricorrano;*

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le parti dell'unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall'ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale».

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari».

4) *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

"4-*bis*. Ciascuna parte dell'unione può:

a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell'interessato.

4-*ter*. All'articolo 82 comma 2, lettera *a)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall'altro componente dell'unione civile".

4-*quater*. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell'altro componente dell'unione civile".

4-*quinquies*. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei con-

fronti dell'altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

4-*sexies*. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l'altra parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30 apportare le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell'unione civile";

2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all'unione civile".

4-*septies*. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell'unione civile.

4-*octies*. All'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,";

b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l'unione civile o la convivenza".

4-*nonies*. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell'unione civile, qualora l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto.

4-*decies*. In caso di morte della parte dell'unione civile sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso».

3.6012

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso» *ovunque ricorrano.*

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contatti di convivenza».

3.101

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla fedeltà,».

3.6015

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, dopo la parola: «fedeltà», *sostituire le parole:* «all'assistenza morale e materiale» *con le seguenti:* «alla collaborazione nell'interesse della famiglia».

3.6018

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«e casalingo» *con le seguenti:* «o casalingo».

3.6019

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«ai bisogni comuni.» *con le seguenti:* «ai bisogni della famiglia».

3.6020

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Alla fine del comma 1, sostituire la parola:«comuni» *con le seguenti:* «della famiglia».

3.9

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

3.10

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La convivenza cessa con la dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

3.6017

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.3008

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2, 3.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.8017

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2 e 4.

3.9010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

3.8018

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.6021

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere il comma 2.

3.2509

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

3.6022

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«*2.* Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2-*bis.* Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;

2-*ter*. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

2-*quater*. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

2-*quinquies*. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

2-*sexies*. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile"».

3.102

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le parti fissano la residenza comune.».

3.6023

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e»;

b) *sopprimere le parole:* «a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato».

3.6024

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indirizzo della vita familiare»*, con le seguenti:* «il regime patrimoniale dell'unione».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato».

3.6025

MARCUCCI, CANTINI

Al comma 2, sostituire la parola: «familiare»*, con la seguente:* «comune»*, e sostituire le parole:* «la residenza comune»*, con le seguenti:* «la loro residenza».

3.6026

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Al comma 2, sostituire la parola: «comune»*, con le seguenti:* «della famiglia secondo le esigenze di entrambi;».

3.6027

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 2 sostituire la parola: «comune»*, con le parole:* «della famiglia».

3.6029 (testo corretto)

MOSCARDELLI, CUCCA, DEL BARBA, FASIOLO, LEPRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Il regime patrimoniaIe legale dell'unione civile è costituito, in mancanza di diversa convenzione, dalla separazione dei beni di cui alla Sezione V del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile. Le parti possono convenire l'accesso al regime della comunione legale di cui alla Sezione III del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile».

3.3011

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le parti si impegnano, con dichiarazione resa Rll'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere alla pratica della maternità surrogata».

3.6030

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 3;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sopprimere le parole:* «dello stesso sesso», *ovunque ricorrano;*

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

3.3012

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.7004

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.8021

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.3013

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.6033

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 3.

3.11

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere il comma 3.

3.6031

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere il comma 3.

3.2510

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

3.6034

LUMIA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica simulazione e capacità per stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, IlI, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

3-*bis.* Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter* del codice civile.

3-*ter.* Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso che non sia legalmente separata. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

3-*quater.* La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

3-*quinquies.* In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

3-*sexies.* La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

3-*septies.* All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma n. 4) e 2659 del codice civile».

3.6035

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

3-*bis.* Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere le seguenti: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "«coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile"».

3.6036

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le parti dell'unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall'ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale».

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari».

c) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-*bis.* Ciascuna parte dell'unione può:

a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell'interessato.

4-*ter.* All'articolo 82 comma 2, lettera *a)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall'altro componente dell'unione civile".

4-*quater.* All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell'altro componente dell'unione civile".

4-*quinquies.* Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell'altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

4-*sexies.* Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l'altra parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30 apportare le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell'unione civile";

2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all'unione civile".

4-*septies.* Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o, causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell'unione civile.

4-*octies.* All'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,";

b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l'unione civile o la convivenza".

4-*nonies.* In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell'unione civile, qualora l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto.

4-*decies.* In caso di morte della parte dell'unione civile sia .titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso».

3.6037

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.6038

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.12

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.6040

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 3, dopo le parole: «stesso sesso», *aggiungere la seguente:* «non».

3.6041

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 3, dopo la parola: «disposizioni» *sostituire le parole da:* «di cui» *fino alla fine del comma, con i seguenti:* «del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.6042

MARCUCCI, CANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «alle sezioni II, IlI, IV, V e VI» *con le seguenti:* «alle sezioni II e VI».

Conseguentemente, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con convenzione stipulata per atto pubblico a pena di nullità, le parti della unione civile possono scegliere il regime della comunione. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui alla sezione III e alla sezione IV, del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile, in quanto compatibili».

3.6043

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 3, sopprimere le parole: «II, III, IV» *e le seguenti:* «e al titolo XIII del libro primo».

3.6044

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere le parole: «II, III, IV».

3.6045

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e al titolo XIII del libro primo».

3.6046

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 3, sopprimere le parole: «116 primo Gomma, 159, 160, 162, 163, 164».

Conseguentemente sopprimere le parole: «166-*bis*»; «2647» *e* «2653, primo comma, numero 4)».

3.6047

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 3, sopprimere le parole: «116, primo comma».

3.6048

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «159,».

3.6049

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «160,».

3.6050

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «162,».

3.6051

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «163,».

3.6052

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere la parola: «164,».

3.6053

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere le parole: «166-*bis*».

3.6054

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le parole: «408, 410, 417, 426, 429»;

b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il primo comma dell'articolo 417 del codice civile è sostituito dal seguente: "l'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, da coniuge, dalla parte dell'unione civile, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, ovvero dal Pubblico Ministero".

3-*ter*. Al prima comma dell'articolo 408 del codice civile, le parole :"la persona stabilmente convivente" sono sostituite dalle seguenti: "la parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente".

3-*quater*. Al terzo comma dell'articolo 410 del codice civile, dopo le parole: "dal coniuge" aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile".

3-*quinquies*. Al terzo comma dell'articolo 411 del codice civile, dopo le parole: "che sia coniuge" aggiungere le seguenti: ", parte dell'unione civile".

3-*sexies*. Al primo comma dell'articolo. 426 del codice civile, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile".

3-*septies*. Al primo comma dell'articola 429 del codice civile, dopo le parole: "su istanza del coniuge" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente".

3-*octies*. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente"».

c) sopprimere l'articolo 17.

3.6055

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 3, sopprimere la parola: «2647,».

3.6056

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 3, sopprimere le parole: «2653, primo comma, numero 4)».

3.6057

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«alle parti dell'unione civile non si applica la legge 16 aprile 2015, n. 47».

3.6058

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«alle parti dell'unione civile non si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 14 aprile 2015 - n. 83517 - Allegato 1».

3.6059

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«alle parti dell'unione civile non si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 04 marzo 2015 - n. 81296 - Allegato 1».

3.6060

CALIENDO, MALAN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

3-*ter*. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le seguenti: "purché l'unione civile o la convivenza"».

3.6061

CALIENDO, MALAN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

3-*ter*. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia».

3.6062

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o del".

3-*ter*. All'articolo 342-*bis* dei codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "della parte dell'unione civile".

3-*quater*. All'articolo 342-*ter* del codice civile, primo comma, seconda alinea, dopo le parole: "al coniuge" aggiungere le seguenti: "o alla parte dell'unione civile" e alla quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: ", della parte dell'unione civile"».

3.6063

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "del coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

3-*ter*. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: "che risultino" aggiungere le seguenti: "parti delle unioni civili,".

3-*quater*. All'articolo 8, primo comma, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 alle parole: "convivente *more uxorio*» premettere le seguenti: "parte dell'unione civile,"».

3.13

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Articolo 4».

3.6064

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013».

3.6065

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

3.6066

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 della legge 5 ottobre 2013, n. 119».

3.6067

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101».

3.6068

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

3.6069

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

3.6072

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale».

3.6070

CALIENDO, MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile"».

3.6071

CALIENDO, MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile».

3.6073

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi».

3.6074

CALIENDO, MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale, quarto comma, dopo le parole: "il coniuge" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere le seguenti: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo ,comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere " o della parte dell'unione civile"».

3.6075

CALIENDO, MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 al comma 4-*bis* dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile"».

3.6076

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

3-*ter*. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1, lettera *f)*, le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile"».

3.6077

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. A far tempo dal 1º gennaio 2027, la pensione di reversibilità al coniuge superstite è concessa anche nel caso in cui il titolare del trattamento

pensionistico sia ancora in vita, purché entrambi i coniugi abbiano superato il settantesimo anno d'età, fermo restando che al titolare continua ad essere erogato il trattamento previsto».

3.103

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere il comma 4.

3.6080

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 4.

3.14

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

3.6078

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere il comma 4.

3.2511

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 4.

3.6081

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 4, sostituire le parole: ««coniuge», «coniugi», *con le seguenti:* «persona convivente», «persone conviventi».

3.6083

MUSSINI, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.6084

COLLINA, Mauro Maria MARINO, VATTUONE, ORRU', LEPRI, PAGLIARI, DI GIORGI, SAGGESE, BERGER

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e alle norme legislative e regolamentari che ad esse rinviano, nonché alle disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.6085

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente:«La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'articolo 143-*bis* del codice civile ed alle altre norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.6086

De Cristofaro, Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, Mineo, Uras, Mussini

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:«alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché».

3.6087

Lo Giudice, D'Adda, Gotor, Guerra, Lo Moro, Pegorer, Spilabotte

Al comma 4 sopprimere le parole:«nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.6088

Orellana, Battista

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.104

Sacconi, D'Ascola, Aiello, Albertini, Anitori, Bellot, Bisinella, Colucci, Conte, Formigoni, Marinello, Munerato, Di Biagio

Al comma 4, sostituire le parole: «al titolo II della legge 4 maggio 1983 n. 184» *con le seguenti:* «alla legge 4 maggio 1983 n. 184».

3.6089

Gasparri, Caliendo, Malan, D'Ali'

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:«al titolo II della legge 4 maggio 1983, n.184» *con le seguenti:* «alla legge 4 maggio 1983, n.84».

3.6090

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 4, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» *inserire le seguenti:* «, nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.6091

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.6092

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti della copertura finanziaria di cui all'articolo 23. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria a mantenere la spesa nei limiti della copertura finanziaria prevista».

3.15

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Alla rubrica, dopo le parole: «dell'unione civile» *sopprimere le seguenti:* «tra persone dello stesso sesso».

3.0.6000

MALAN, CALIENDO, GASPARRI, D'ALI'

*Dopo l'*articolo*, inserirre il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Benefici pensionistici alle coppie unite da matrimonio o da unione civile)

1. I contributi versati in costanza di matrimonio o di unione civile vengono conteggiati ai fini della determinazione dell'entità della pensione a favore di entrambi i coniugi o parti dell'unione civile, purché siano stati- versati per almeno dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 4

4.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere gli articoli 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

4.9002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere gli articoli 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

4.9009

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 4;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

4.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

4.6002

GASPARRI, CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

4.6001

RUVOLO

Sopprimere l'articolo.

4.6003

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sopprimere l'articolo.

4.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

4.6005

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Diritti successori). - 1*. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-*ter*, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, secondo comma, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contragga matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto. di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.6007

PAGLIARI, COCIANCICH, DEL BARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Diritti successori). - 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha diritto alla riserva di una quota di eredità nello stesso ordine e grado del coniuge. Si applicano gli articoli 540, 542, 544 e da 548 a 564 del codice civile.

2. Nella successione legittima la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha diritto di venire all'eredità nello stesso ordine e grado del coniuge. Si applicano gli articoli da 581 a 585 del codice civile.

3. Alle parti dell'unione civile si applicano altresì le disposizioni previste dal Capo II del titolo I, dal titolo II, dal Capo II e dal capo V-*bis* del titolo IV del libro secondo del codice civile».

4.6006

CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni del libro II del codice civile, con esclusione delle disposizioni del Capo X, del Titolo I, del Titolo II e del Capo V-*bis* del Titolo IV».

4.6009

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile».

4.6010

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del quindicesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile».

4.6011

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte».

4.6012

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del ventesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte».

4.6013

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del quindicesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte».

4.6014

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova non può essere data per testimoni».

4.6015

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del ventesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova non può essere data per testimoni».

4.6016

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del quindicesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova non può essere data per testimoni».

4.6017

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova può essere data per testimoni».

4.6018

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del ventesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile».

4.6008

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.6019

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

4.6021

QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, GIOVANARDI, AUGELLO, Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «persone dello stesso sesso» *inserire le seguenti:* «e conviventi di fatto con figli».

4.6022

QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, GIOVANARDI, AUGELLO, Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «persone dello stesso sesso» *inserire le seguenti:* «e conviventi di fatto».

4.6023

Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» *inserire la seguente:* «non».

4.6024

MALAN, GASPARRI

Dopo la parola: «si» *inserire le seguenti:* «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non si».

4.6025

MALAN, GASPARRI

Dopo la parola: «applicano» *inserire le seguenti:* «, per la sola quota disponibile».

4.6026

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II»*, e le seguenti:* «e dal Capo II e Capo V-*bis* del Titolo VI».

4.6027

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II».

4.101

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dal capo X».

4.6028

MALAN, GASPARRI

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I», *inserire le seguenti:* «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.6029

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV».

4.6030

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

4.6031

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le norme successorie di cui al comma 1 si applicano alla sola quota disponibile».

4.0.6000 (testo corretto)

DALLA ZUANNA, BERGER, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, FRAVEZZI, GRANAIOLA, LANIECE, LEPRI, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, RANUCCI, ROMANO, RUTA, SANTINI, SAGGESE, SCALIA, SUSTA, VATTUONE, PANIZZA

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Divieto della pratica di surrogazione di maternità)

1. Le previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 relative al divieto della pratica di surrogazione della maternità, nonché le relative pene previste, si applicano anche al cittadino italiano che commette il fatto all'estero, essendo la presente legge disposizione speciale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del Codice penale.

2. In sede di trascrizione degli atti di nascita ricevuti all'estero dalle autorità consolari, i richiedenti sono tenuti a rendere una dichiarazione diretta all'ufficiale di stato civile attestante che la nascita è avvenuta senza il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità vietate ai sensi di legge. L'ufficiale di stato civile, nel caso ravvisi la necessità di accertare la veridicità della dichiarazione, ovvero in sua assenza, sospende la trascrizione dell'atto di nascita, fermo l'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

3. Nel caso in cui venga accertato il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità, la trascrizione è negata se risulta provata la non sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall'atto di nascita ricevuto all'estero. Ove invece sia provata la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall'atto di nascita ricevuto dall'estero, il giudice, nell'esclusivo interesse del minore, può autorizzare la trascrizione dell'atto di nascita con l'indicazione del solo rapporto di filiazione biologica».

4.0.3001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Divieto della propaganda della pratica della maternità surrogata)

3. È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

4. Dopo l'articolo 600 septies del codice penale, è inserito il seguente:

"600 Septies 01: Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e divieto della propaganda della maternità surrogata».

Art. 5.

Art. 5

5.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

a) *Sopprimere l'articolo 5;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

5.8000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29/ 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

5.8001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

5.3000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

5.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

5.6001

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

5.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

5.900

PALMA

Sopprimere l'articolo.

5.6000
CASALETTO, Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.6003
ROMANO

Sopprimere l'articolo.

5.6004
DAVICO

Sopprimere l'articolo.

5.6005
Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sopprimere l'articolo.

5.6006
BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

5.6008
CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

5.6009
GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

5.6010
MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

5.6002
RUVOLO

Sopprimere l'articolo.

5.2500
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

5.101
SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Divieto di surrogazione di maternità e di commercio di cellule e tessuti di origine umana). - 1.* Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni è punito con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000; chiunque, in qualsiasi modo, organizza, pubblicizza o utilizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.200.000 a euro 2.000.000. Le disposizioni pre-

cedenti, nonché quella di cui all'articolo 567 comma 2 del codice penale si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 a 200.000, chiunque commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, riceve compenso economico per ottenere cellule e tessuti di origine umana prelevati da persona vivente.

3. L'importazione di cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di cellule e tessuti non profit. L'esportazione di cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di cellule e tessuti non *profit*».

5.102

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Divieto di surrogazione di maternità). - 1.* Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni è punito con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000. Chiunque, in qualsiasi modo, organizza, pubblicizza o utilizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.200.000 a euro 2.000.000. Le disposizioni precedenti, nonché quella di cui all'articolo 567 comma 2 del codice penale si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano».

5.6027

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Condizione dei figli) - 1*. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *b)*, della legge. 4 maggio 1983 n. 184».

5.6028

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Condizione dei figli) - 1*. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *d)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

5.6021

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1*. Le parti dell'unione civile non possono adottare minori. È inoltre vietato alle parti dell'unione civile, ai conviventi ed ai coniugi di accedere a pratiche di maternità surrogata, comunque esse siano definite, sia a pagamento che gratuite, in Italia e all'estero. Anche se nella nazione in cui siano effettuate tali pratiche, siano permesse dalla legge e la legge locale stabilisca la legittimità dello stato di figli dei bambini nati da maternità surrogata, i bambini nati da maternità surrogata in Italia sono considerati privi di genitori legali e dichiarati adottabili. Le persone che, dopo aver avuto accesso a pratiche di maternità surrogata, portano in Italia, a qualunque titolo, minori nati da tali pratiche sono punibili con la detenzione fino a 5 anni e con la multa da euro centomila a un milione».

5.6022

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1*. Le parti dell'unione civile non possono adottare minori. È inoltre vietato alle parti dell'unione civile, ai conviventi e ai coniugi di accedere a pratiche di maternità surrogata, comunque esse siano definite, sia a pagamento che gratuite, in Italia e all'estero. Anche se nella nazione in cui siano effettuate, tali pratiche siano permesse dalla legge e la legge locale stabilisca la legittimità dello stato di figlio dei bambini nati da maternità surrogata, tali

bambini nati da maternità surrogata sono considerati in Italia privi di genitori legali e dichiarati adottabili».

5.6023

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1*. Le parti dell'unione civile non possono adottare minori».

5.6018 (testo corretto)

LEPRI, BERGER, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, FRAVEZZI, LANIECE, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, RANUCCI, ROMANO, RUTA, SANTINI, SAGGESE, SCALIA, SUSTA, VATTUONE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184) - 1*. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis.*

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente legge, può essere disposto l'affidamento personale del minore alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quando lo stesso è figlio, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione civile e il genitore biologico estraneo all'unione civile sia sconosciuto, deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Per l'affidamento personale di cui al comma 1 è necessario l'assenso del genitore che è parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il consenso dell'altra parte dell'unione civile e il consenso del minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. Il genitore affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. In caso di pericolo imminente il genitore affidatario è legittimato a compiere tutti gli atti giuridici necessari per il bene del minore,

informandone immediatamente il genitore biologico o adottivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

4. L'affidamento personale è disposto fino al compimento della maggiore età dell'affidato. Nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore, esso cessa anticipatamente con provvedimento della stessa autorità che l'ha disposto, valutato l'interesse del minore.

5. Lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento personale non può essere causa di anticipata cessazione dello stesso affidamento. Con la pronunzia di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il genitore affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dell'affidato, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nel rapporto con esso.

6. Con il provvedimento di affidamento personale, previa acquisizione del consenso da parte del genitore biologico o adottivo, il genitore affidatario può essere autorizzato, per la durata dell'affidamento, a compiere tutti gli atti di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 320 del codice civile.

7. In caso di morte del genitore biologico o adottivo del minore affidato, il genitore affidatario può avanzare richiesta di adozione. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del Titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.

8. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione, in applicazione degli articoli 291 e seguenti del codice civile"».

Conseguentemente, all'articolo 3 comma 4 le parole: «di cui al Titolo II della legge»*sono sostituite con le seguenti:* «di cui ai Titoli II e IV di legge».

5.6015

PAGLIARI, COCIANCICH, PARENTE, DEL BARBA, SANGALLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Adozione del figlio della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso) - 1*. I figli di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso possono essere adottati dall'altra parte dell'unione civile.

2. L'adozione può essere disposta dal Tribunale dei Minorenni quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) accettazione dell'adozione ad opera del genitore non componente dell'unione civile che ha riconosciuto il figlio ed è titolare della potestà genitoriale;

b) periodo di convivenza continuativa e stabile di tre anni tra le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Questo presupposto può essere ritenuto sussistente pur, quando la convivenza, dimostrata dalla comune residenza anagrafica o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articoli 21 e 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.), è precedente alla costituzione dell'unione civile.

3. Se l'adottando ha lo stato di figlio solo nei confronti della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la domanda di adozione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del genitore parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso atte stante che il figlio è nato senza il ricorso a tecniche riproduttive vietate dalla legge italiana. La domanda priva della predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio è inammissibile e non può essere esaminata.

4. Il Tribunale dei minorenni dispone, prima dell'emanazione del provvedimento di adozione, un periodo, non inferiore ad anni due, destinato a verificare la situazione personale e le condizioni esistenziali dell'adottando nonché l'adeguatezza della convivenza con il richiedente l'adozione rispetto alle esigenze dell'adottando stesso. A tale scopo, il Tribunale dei minorenni ricorre al giudice tutelare e ai servizi locali e consultoriali. Il suddetto periodo può essere, nell'interesse del minore, adeguatamente prolungato sia d'ufficio che su domanda dell'istante per l'adozione.

5. Salva la disciplina di cui al presente articolo, in quanto non derogate e compatibili trovano applicazione le disposizioni delle legge 4 maggio 1983, n. 184.

6. Al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva, i bambini nati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b)* della legge 4 maggio 1983, n. 184».

5.6017

PAGLIARI, COCIANCICH, PARENTE, SANGALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizioni in materia di figli)* - *1*. Al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva, i bambini nati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui

il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

5.6011

PAGLIARI, MARCUCCI, CANTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *1.* All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"*d-bis)* dalla parte di un'unione civile o di una convivenza stabile nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte".

2. All'articolo 44, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Nel caso di cui alla lettera *d-bis)* del comma 1, l'adozione è autorizzata dal giudice avuto riguardo all'interesse del minore, accertata l'esistenza di uno stretto legame tra adottante e adottato verificato all'esito del biennio di affidamento precedentemente disposto nei confronti dell'adottante"».

5.6012

MARCUCCI, FEDELI, CANTINI, MATURANI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"*d-bis)* dalla parte di un'unione civile o di una convivenza stabile nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte".

2. All'articolo 44, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Nel caso di cui alla lettera *d-bis)*, del comma 1, l'adozione è autorizzata dal giudice avuto riguardo all'interesse del minore, accertata l'esistenza di uno stretto legame tra adottante e adottato"».

5.6013

Mario MAURO, GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - All'articolo 44 lettera *b)* della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "ma in nessun caso dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso"».

5.901

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art 5. - *(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184) - 1.* All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Le disposizioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 non si applicano qualora il concepimento del minore sia avvenuto mediante surrogazione di maternità in conseguenza della condotta dell'adottante"».

5.6019

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-*bis.*

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.6020

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184) - 1*. La registrazione dell'unione civile non ha effetti sullo stato giuridico dei figli delle parti dell'unione stessa.

2. La registrazione dell'unione civile non legittima l'accesso a qualunque tipologia di adozione od affidamento, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il figlio mono-genitore di una delle parti dell'unione civile, nel caso di decesso del genitore o di grave malattia che impedisca l'esercizio della responsabilità genitoriale, viene affidato all'altra parte dell'unione civile con cui il minore ha convissuto».

5.6024 (testo 2)

LUMIA, FEDELI, MARCUCCI, VERDUCCI, MIRABELLI, MATURANI, PUGLISI, CANTINI, FILIPPIN, FORNARO, FABBRI, CARDINALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni relative ai figli minori di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). - 1. Una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso può chiedere al tribunale per i minorenni l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio dell'altra parte, attraverso l'adozione in casi particolari prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il giudice acquisisce l'assenso dei genitori dell'adottando e il consenso dell'adottante e dell'adottando, se di età non inferiore a quattordici anni. Se l'adottando ha compiuto i dodici anni di età deve essere personalmente sentito dal giudice; se ha un'età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni di età, deve essere sentito il suo legale rappresentante.

3. Al fine di verificare se l'adozione realizza il preminente interesse del minore, il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli

organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

5. Se una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha adottato il figlio dell'altra parte ai sensi del presente articolo l'unione civile, anche se nulla, produce gli effetti dell'unione civile valida nei riguardi del figlio adottivo».

5.6026

MARINELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Tutela del minore) - *1*. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a *New York* il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n.176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunali dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile».

5.6033

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.6029

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

5.6030

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La Costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *b)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Condizione dei figli)».

5.6031

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La Costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *d)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Condizione dei figli)».

5.6035

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso" e dopo le parole: "e dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso, se è conosciuta l'identità di entrambi i genitori biologici e l'altro genitore è deceduto o è decaduto dalla responsabilità genitoriale"».

5.6034

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o dalla parte dell'unione civile" e dopo le parole: "e dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile, se è conosciuta l'identità di entrambi i genitori biologici e l'altro genitore è deceduto o è decaduto dalla responsabilità genitoriale"».

5.6036

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, della» *con la seguente:* «Alla».

Conseguentemente, dopo la parola: «coniuge» *sono inserite le seguenti:* «ovunque si trovi».

5.6037

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso» *ovunque ricorrano.*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con ls seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

5.902

PALMA

Al comma 1, dopo le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso», *inserire le seguenti:* «o dal convivente di fatto», *e dopo le parole:* «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso», *inserire le seguenti:* «o dell'altro convivente di fatto».

5.6039

D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, BONDI, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, PICCINELLI, REPETTI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» *ovunque presenti, inserire le seguenti:* «o dal convivente di fatto di sesso diverso».

5.6043

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.6044
DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.103
SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.6045
DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.104
SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.105
SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.106

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.107

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.108

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.109

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.110

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.111

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.112

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.113

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.114

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.115

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.6040

CASALETTO

Aggiungere in fine, dopo le parole: «dello stesso sesso», *le seguenti parole:* «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.116

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.117

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.118

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.119

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.120

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.121

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.122

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.123

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.124

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.125

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni».

5.126

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.127

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.6046

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.6041

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«A tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.6042

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privandolo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito».

5.6048

PAGLIARI, COCIANCICH, PARENTE, SANGALLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"In caso di adozione richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, con riguardo a un minore riconosciuto dal solo genitore coniugato o parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il richiedente l'adozione deve allegare alla stessa una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal genitore ai sensi degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la nascita del figlio è avvenuta senza il suo ricorso a tecniche di procreazione vietate ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. In mancanza della suddetta dichiarazione, la domanda non è ricevibile e non può essere esaminata".

1-*ter*. La disposizione di cui all'articolo 46, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotta ai sensi del comma 1-*bis*, non si applica con riferimento ai minori già nati alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.9001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

5.9007

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) *all'articolo 8, sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

5.9008

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 1 e 2.

5.9009

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di

ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 1 e 3.

5.9003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) *all'articolo 8, sopprimere il comma 1.*

5.9020

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

5.3001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini»;

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualche possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

5.9014

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 2 e 4.

5.2

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza o organizza, per sé o per terzi, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da due a quattro milioni di euro.

Chiunque dichiari falsamente di aver partorito o adottato un figlio in uno stato estero, è punito secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", titolo VI, commi 72 e 72-*bis*.

3. Al fine di garantire il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto: padre e madre genetica, e madre gestazione».

5.6049

GASPARRI, MALAN, CALIENDO, D'ALI'

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Chiunque organizza, favorisce o pubblicizza la pratica di surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro».

5.6050

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 600-*bis* del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto 'costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164".».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, le seguenti parole: «e al codice penale».

5.6051

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.6052

PUPPATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di cui alle lettere *a), c),* e *d)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, alle parti di un'unione civile fra persone dello stesso sesso, nonché anche a chi non è coniugato o non è parte di un'unione civile".».

5.6053

D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, BONDI, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, PICCINELLI, REPETTI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di adottare il minore, figlio biologico o adottato di uno dei *partners*, nato o adottato successivamente alla costituzione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

5.6054

D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, BONDI, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, PICCINELLI, REPETTI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso possono adottare solo ed esclusivamente il minore, figlio biologico o adottato di uno dei *partners*, nato o adottato anteriormente alla costituzione dell'unione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

5.6055

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MINEO, URAS, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con l'adozione di cui alla lettera *b)* del comma 1, l'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante e la parentela con la sua famiglia".».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

MARTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081 in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

nel nostro ordinamento, l'istituto generale dell'adozione in casi particolari - di cui l'adozione del figlio del coniuge prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cosiddetta *stepchild adoption*) è una delle fattispecie - è stato introdotto al fine di tutelare, nel premi-

nente interesse del minore, rapporti affettivi stabilmente instaurati dallo stesso in alcune situazioni riconosciute dal legislatore come meritevoli di peculiare attenzione;

impegna il Governo:

fermo restando il preminente interesse del minore alla stabilità e continuità degli affetti, al fine di prevenire l'instaurazione di forme di accesso alla genitorialità non ammesse dall'ordinamento nazionale, ad adottare ogni iniziativa utile a garantire l'effettività e l'efficacia dei divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di surrogazione della maternità.

G5.101
RUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze,

considerato che:

la sempre più diffusa pratica della maternità surrogata da parte di coppie tanto omosessuali quanto eterosessuali, consentita in alcuni Paesi europei e mondiali, è contraria ai più elementari principi di rispetto della persona e si traduce in una manifesta violazione dei diritti della donna, poiché postula una concezione della donna come oggetto e lo sfruttamento anche economico del corpo femminile;

come ha evidenziato il Parlamento europeo nella recente Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, la surrogazione compromette la dignità umana della donna attraverso una mercificazione del suo corpo e delle sue funzioni riproduttive e, per tale ragione, deve essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani (punto n. 115 della Relazione);

impegna il Governo:

ad operare in ogni sede competente dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali al fine di evitare il ricorso alle pratiche della maternità surrogata, dichiarandone l'illegalità.

G5.102 (testo 2)

FEDELI, CANTINI, MIRABELLI, MATURANI, PUGLISI, PAGLIARI, MATTESINI, DE BIASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone che "L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni";

consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, della Corte di Cassazione, nonché numerosissima giurisprudenza di merito si è espressa nettamente riguardo l'impossibilità di considerare l'omosessualità quale impedimento all'esercizio delle funzioni genitoriali, in tal senso si legga la sentenza Corte di Cassazione, sezione prima, 11 gennaio 2013, n. 601, per cui, alla base della convinzione che l'inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative, "non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale";

il disegno di legge in oggetto, in materia di adozione prevede la sola facoltà, già prevista per il coniuge, di adottare il figlio del partner ai sensi della lettera b), comma 1, articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosiddetta adozione in casi particolari. Tale facoltà, meglio nota con il nome di stepchild adoption è consentita, oltre che in Paesi dove è possibile per le coppie composte da persone dello stesso sesso ricorrere all'adozione congiunta, come Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia e da ultime Austria, Irlanda e Groenlandia, anche in Paesi come Germania e Finlandia che, pur precludendo l'accesso per le coppie omosessuali all'istituto dell'adozione congiunta, consentono, comunque, nell'ottica della tutela prevalente del diritto del minore a godere di una stabilità affettiva, di ricorrere all'adozione del figlio da parte del partner;

in assenza di una puntuale disciplina italiana, si è venuta a creare una situazione di vulnus dello stato giuridico dei minori figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, infatti, i medesimi sono privi di numerosi diritti e prerogative derivanti dal possesso di status di figlio, quali ad esempio il diritto di essere mantenuti, assistiti, educati e istruiti, come anche quello di ereditare. Di contro anche al genitore non biologico sono negati diritti-doveri, come il poter ottenere permessi parentali e assegni familiari, mantenere con-

tinuità affettiva con il minore in caso di separazione dal genitore biologico, nonché di morte del medesimo;

in assenza di un riconoscimento per le coppie dello stesso sesso della facoltà di accedere all'istituto dell'adozione, negli ultimi anni diversi tribunali di merito si sono pronunciati riconoscendo la trascrizione dell'atto di nascita del minore nato all'estero, nonché l'adozione da parte del partner ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b) e d), della predetta legge 184 del 1983 al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva.

Considerato che:

l'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 punisce il ricorso alla surrogazione di maternità con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il divieto generalizzato, come configurato dalla predetta legge, ricorre oltre che in Italia, anche in diversi paesi europei quali: Bulgaria, Francia, Germania, Malta, Portogallo e Spagna, ma di questi solo Bulgaria e Italia vietano l'accesso all'istituto dell'adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso;

il ricorso alla tecnica della gestazione per altri è diversamente disciplinato e accanto a Paesi che prevedono una legislazione più stringente quali ad esempio la Gran Bretagna, il Belgio, il Canada o i Paesi Bassi, dove nel normare il ricorso a questa tecnica il legislatore ha assunto parametri che garantiscano l'assenza di sfruttamento del bisogno delle donne, vi sono di contro legislazioni, in particolare nei paesi in via di sviluppo, dove lo sfruttamento di donne in situazione di vulnerabilità ha assunto contorni tali da essere considerato una lesione dei diritti umani;

la tecnica della maternità surrogata, cui ricorrono per la maggior parte coppie eterosessuali e in percentuali ridotte coppie omosessuali, solleva interrogativi profondi nelle coscienze e negli animi di persone di diversa appartenenza politica, culturale e religiosa ed è da più parti trasversalmente condannata. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di un uso del corpo della donna e delle sue funzioni riproduttive come una «merce» in palese contrasto con il principio universale della dignità umana. A quanto detto, si aggiunga la preoccupazione sollevata da più parti, nel mondo scientifico e culturale, in merito alla negazione della relazione che nasce tra la donna e il feto dentro di lei nel momento della sua trasformazione in bambino durante la gravidanza, nonché la scomposizione del processo, gravidanza, maternità e nato considerate una violazione dell'integrità del bambino oltre che della donna stessa.

Rilevato inoltre che:

l'articolo 117, comma 1, della Costituzione dispone che: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionaIi», ove per ordinamento comunitario si intendono anche le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e tra gli obblighi in-

ternazionali rientrano la Convenzione europea e le conseguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

al riguardo si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 ha chiarito che: «La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. (..) Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia»;

ebbene, nel 2014 la Corte europea dei diritti umani, nei due casi Mennesson e Labassee contro Francia, è intervenuta sulla questione dei figli nati da maternità per altri. Alle due coppie genitoriali, entrambe eterosessuali, la Francia aveva negato in un caso la trascrizione del certificato di nascita dei figli e nell'altro la trascrizione di un provvedimento del giudice francese che riconosceva l'esistenza di una relazione di fatto tra genitori e figlio. La Corte edu pur riconoscendo che il rifiuto di trascrivere l'atto di nascita, costituisce una misura legittima da parte dello Stato che, nell'esercizio della sua discrezionalità, punisce penalmente il ricorso alla maternità per altri, ha tuttavia concluso affermando che quando sono in gioco gli interessi dei minori, il margine di discrezionalità dello Stato si riduce e una previsione, pur legittima, non può essere bilanciata con l'incertezza giuridica in cui i figli vengono a trovarsi;

le medesime conclusioni sono state confermate dalla Corte edu nella sentenza Paradiso and Campanelli contro Italia del 27 gennaio 2015, nella quale la Corte ha condannato l'Italia per aver sottratto e poi dato in adozione il figlio di nove mesi di una coppia eterosessuale, che aveva fatto ricorso in Russia alla fecondazione eterologa e alla maternità per altri. Secondo la Corte, i giudici italiani hanno violato l'articolo 8 della Convenzione nel considerare non sufficienti 9 mesi di vita per l'instaurazione di rapporti significativi tra il minore e i propri genitori e nell'aver privilegiato la tutela dell'ordine pubblico italiano rispetto al preminente interesse del minore alla stabilità affettiva, indipendentemente dall'esistenza di una genitorialità biologica.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare, entro il 2016, l'intera disciplina relativa al diritto del minore alla famiglia di cui alla legge 4 maggio 1983,

n. 184, consentendo alle coppie composte da persone dello stesso sesso l'accesso, oltre che all'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), anche all'istituto dell'adozione piena e legittimante di cui all'articolo 6, nella consapevolezza che il ricorso a tale istituto si configura quale unico reale strumento di contrasto all'utilizzo della pratica della maternità surrogata;

ad adoperarsi, altresì, nel novellare la predetta legge 4 maggio 1983, n. 184 al fine di rendere accessibile l'adozione piena e legittimante di cui all'articolo 6, in aggiunta alle coppie dello stesso sesso, anche alle coppie stabilmente conviventi, nonché ai singoli, provvedendo contestualmente ad una semplificazione e ad uno snellimento delle complesse procedure ivi previste.

EMENDAMENTI

5.0.3001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e divieto dell'organizzazione della maternità surrogata».

5.0.3002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 5, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.».

5.0.3013

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 5, *inserire il seguente:*

«Art 5-*bis.*

(Divieto di pubblicità della pratica della maternità surrogata)

1. È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

5.0.3012

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 5, *inserire il seguente:*

«Art. 5.

(Divieto di pubblicità della pratica della maternità surrogata)

1. È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata».

5.0.3010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 5, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al codice penale in materia di Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

5.0.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Tracciabilità a scopi medici per i nati da maternità surrogata)

È garantito il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata. Nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto, ovvero padre e madre genetica, nonché madre gestazionale.».

5.0.6000
GUERRA

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 44, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "anche a chi non è coniugato" sono inserite le seguenti: "e alla parte dell'unione civile"».

5.0.900
PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-*bis.*

1. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Le disposizioni di cui di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 non si applicano qualora il concepimento del minore sia avvenuto mediante surrogazione di maternità in conseguenza della condotta dell'adottante"».

5.0.6002
GASPARRI, MALAN, D'ALI'

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. È fatto. divieto alle coppie composte da persone dello stesso sesso che costituiscono un'unione civile, di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.».

5.0.6003

GASPARRI, CALIENDO, MALAN, D'ALI'

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Chiunque ricorre, anche all'estero, alla pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le Autorità diplomaticoconsolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente».

5.0.6004

GASPARRI, MALAN, CALIENDO

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Chiunque, al fine di accedere allo stato di madre o di padre, fruisce della pratica di surrogazione della maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a 1 milione di euro.».

5.0.6005

GASPARRI, CALIENDO, MALAN

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Chiunque ricorre, anche all'estero, alla pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le Autorità diplomatico .. consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere «se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente».

5.0.6006
MALAN, GASPARRI

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive".».

Art. 6

6.9000
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 6;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

6.8000
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.3000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.6001

GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

6.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione solidale) - 1.* L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile»*con le seguenti:* «unione solidale».

6.6003

PAGLIARI, COCIANCICH, DEL BARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)* - 1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per la morte o per la dichiarazione di morte presunta di una delle parti.

2. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, n. 1) e n. 2) lettere *a), c), d), e),* della legge 10 dicembre 1970, n. 898, nonché nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra le parti dell'unione civile, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. In questi ultimi casi, per la proposizione della domanda di scioglimento dell'unione civile, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

3. Si applicano gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-*bis*, 10, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

6.6002

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(scioglimento dell'unione civile). - 1*. Gli effetti dell'unione civile cessano:

a) per morte di uno dei due contraenti, ovvero a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la morte presunta di una delle parti dell'unione civile;

b) per matrimonio di uno dei due contraenti;

c) per scioglimento volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte;

d) la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

2. Lo scioglimento per mutuo consenso avviene con dichiarazione sottoscritta da entrambi i contraenti e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile che provvede entro quindici giorni dalla sua ricezione a trascriverla nel registro delle unioni registrate ad annotarla in calce alla dichiarazione costitutiva dell'unione civile. L'unione è sciolta dalla data della sua trascrizione.

3. Lo scioglimento per volontà unilaterale avviene mediante una dichiarazione redatta per iscritto e notificata tramite ufficiale giudiziario all'altra parte, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la cessazione dei suoi effetti. La dichiarazione così come notificata è depositata presso l'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata l'unione con la prova dell'avvenuta notifica. L'ufficiale dello stato civile provvede alla sua trascrizione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione civile. L'unione è sciolta dalla data di trascrizione.

4. Nei casi di scioglimento dell'unione civile, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte ha diritto in proporzione alla durata della convivenza, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, a un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, a un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della situazione eco-

nomica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti.

5. Il provvedimento del giudice stabilisce i criteri per l'adeguamento automatico del valore dell'assegno nella misura risultante dalla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevato all'Istituto nazionale di statistica. In caso di manifesta iniquità, il giudice può escludere l'adeguamento con decisione motivata.

6. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

7. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione del valore dell'assegno».

6.6025

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Cessazione dell'unione civile) - 1*. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)* decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con, efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

6.8002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29/ 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29/ 30 e 31/ regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.3001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.6004

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 1.

6.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

6.6005

LUMIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per la morte o per la dichiarazione di morte presunta di una delle parti.

1-*bis*. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, n. 1) e n. 2) lettera *a), c), d), e),* legge 10 dicembre 1970, n. 898, nonché nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra le parti dell'unione civile, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. In questi ultimi casi, per la proposizione della domanda di scioglimento dell'unione civile, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

1-*ter*. Si applicano gli articoli 4, 5, 1º comma e dal 5º all'11º comma, 8, 9, 9-*bis*, 10, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies*, legge 1º dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

1-*quater*. La separazione delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è disciplinata ai sensi degli articoli 150, 151, 154, 155, 156, 157 e 158 del codice civile».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Scioglimento e separazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

6.6032

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)* decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Cessazione dell'unione civile».

6.6006

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.101

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.6008

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso»*, ovunque ricorrano.*

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

6.8003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.7002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

6.7003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

6.6014

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso, ove le parti non abbiano manifestato la volontà contraria».

6.2

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Alla rubrica, dopo le parole: «dell'unione civile» *sopprimere le parole:* «tra persone delle stesso sesso».

6.0.6000

CALIENDO, MALAN

*Dopo l'*articolo, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 6-*bis*.

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a), b)* e *d)* la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal. giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 6-*ter*.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo, di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 6-*quater*.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 6-*quinquies.*

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

Art. 7

7.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 7;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è

costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

7.8001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

7.3000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

7.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.6001

GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

7.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

7.6002

CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti) - 1.* A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

7.901

PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - Alla rettificazione anagrafica di sesso consegue l'automatico scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili».

7.900

PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - La sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso comporta lo scioglimento del matrimonio e, previo consenso delle parti, la sua trasformazione in una unione civile tra persone dello stesso sesso».

7.6003

CALIENDO

Al comma 1, dopo la parola: «consegue»*, aggiungere le seguenti:* «, previa esplicita richiesta delle parti».

7.6004

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

7.902

PALMA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 87 del codice civile inserire il seguente:

"Art. 87-*bis.*

(Rettificazione anagrafica di sesso)

Non possono contrarre matrimonio le persone che hanno ottenuto la rettificazione anagrafica di sesso, di cui all'articolo 1 della legge n. 164 del 1982, sulla base della sola modificazione dei loro caratteri sessuali secondari"».

7.0.6000

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

*Dopo l'*articolo*, inserire con il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni di carattere anagrafico)

1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificate».

7.0.6001

CALIENDO, MALAN

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche alla Legge 14 aprile 1982 n. 164)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982 n. 164, dopo le parole: "dei suoi caratteri sessuali" è aggiunta la seguente: "primari"».

Art. 8

8.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 8;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

8.8000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Il Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.3000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

8.6001

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

8.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

8.6002

GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

8.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

8.8002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente a*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Il Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la

maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1, 2, 3.

8.7003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.3003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 3, 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 3, 4.

8.3004

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 3.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7007

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 3.

8.7010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione,

sia stata approvata da ciascuna. Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3006

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7011

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

8.6003

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, dopo le parole: «Fatte salve» *inserire le seguenti:* «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e».

8.8008

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.».

8.3007

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.3008

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro ventiquattro mesi».

8.6004

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro un anno».

8.6005

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge».

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 2 e 3;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun disegno di legge ai sensi del comma 1,il Governo può adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al citato comma 1.».

8.2

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

all'alinea, sopprimere le parole: «fra persone della stesso sesso»;

alla lettera a) *sopprimere le parole:* «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni»*; sopprimere la lettera* b);

sopprimere la lettera c).

8.6006

CALIENDO, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «fra persone dello stesso sesso»;

b) alla lettera d), *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

8.6007

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» *ovunque ricorrano».*

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

8.9004

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «uomo e donna».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «uomo e donna».

8.3011

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso» *con le seguenti:* «di sesso diverso».

8.7013

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

8.6010

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.7017

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3015

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «, trascrizioni e annotazioni».

8.8017

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, trascrizioni».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.».

8.3016

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «, trascrizioni».

8.3017

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «e annotazioni».

8.6011

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili "di comodo" contratte al sono fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale;»

8.6012

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

8.101

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6013

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *premettere le seguenti parole:* «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

8.9010

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «modifica e».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui

componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.6014

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «prevedendo» *inserire le seguenti:* «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

8.6015

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «l'applicazione» *inserire le seguenti:* «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti,».

8.3

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso» *e le parole:* «formate da persone dello stesso sesso».

8.3022

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «uomo e donna», *ovunque ricorrano.*

8.3023

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «dello stesso sesso» *con le seguenti:* «di sesso diverso», *ovunque ricorrano.*

8.6016

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «dalle leggi italiane» *al termine con le seguenti:* «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

8.6017

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «dalle» *al termine con le seguenti:* «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra persene dello stesso sesso».

8.8025

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano contratto», *inserire le seguenti:* «, da almeno 10 anni».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge

costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.».

8.9016

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «, unione civile o altro istituto analogo».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.8028

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o altro istituto analogo».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazio-

ne, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

8.6019

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato, né la poligamia».

8.6020

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo qualunque riconoscimento di matrimoni in cui uno dei contraenti fosse minore d'età al momento della celebrazione».

8.6021

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

8.6022

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e un rafforzamento del divieto di matrimoni forzati».

8.6023

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e un rafforzamento del divieto di matrimoni con persone minori di anni sedici».

8.3028

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.4

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.7023

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.3030

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «ed integrazioni».

8.9020

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* «necessario».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3031

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* «necessario».

8.8033

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.».

8.3032

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.3034

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «e nei decreti».

8.6025

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, o in modo non conforme ad essa con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale».

8.6026

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75».

8.6027

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

8.3035

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative in materia di diritto penale per introdurre il divieto della propaganda a mezzo *internet* della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

8.3036

CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative in materia di diritto penale per introdurre il divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di

ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

8.3038

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

8.3039

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7025

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

8.7029

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2 e 4.

8.7031

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il commi 2.

8.6029

MALAN, GASPARRI

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» *con le seguenti:* «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

8.3043

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e il Ministero dell'economia e delle finanze».

8.7035

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

8.3046

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «centoventi giorni».

8.6030

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

8.3047

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «novanta giorni».

8.3049

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'espressione dei pareri è vincolante ai fini dell'approvazione del decreto».

8.3050

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

8.8048

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» *con le parole:* «sei mesi».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

8.3052

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

8.3056

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sostituire le parole: «due anni» *con le parole:* «tre anni».

8.6031

MALAN, GASPARRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il Governo mette in atto ogni necessaria iniziativa volta a eliminare la registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

8.0.6000

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Norme di contrasto al turismo sessuale e riproduttivo)

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla seguente: "Coloro";

b) dopo la parola: "prostituzione" inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 9

9.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'articolo 9.

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita

prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

9.3000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

9.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

9.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

9.6001

GASPARRI, CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

9.2801

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

9.6003

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

Art. 10

10.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

10.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

10.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

10.6001

GASPARRI, CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

10.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

10.6003

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 1.

10.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

10.6004

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 2.

10.7003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

10.6006

MALAN, GASPARRI

Al titolo del Capo, sostituire le parole:«Capo I Delle unioni civili» *con le seguenti:* «Capo I. Delle convivenze registrate».

10.0.6002

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente CAPO si applicano a partire dal 1º marzo 2018. Entro tale data va verificata l'idoneità della copertura economica,

anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

10.0.6000

LO GIUDICE, GUERRA, LO MORO, SPILABOTTE

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

(DELLA RESPONSABILITA GENITORIALE)

Art. 10-*bis.*

(Modifiche al Libro I del codice civile in materia di assunzione di responsabilità genitoriale)

1. Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

"TITOLO VII-BIS

(Dell'assunzione della responsabilità genitoriale).

Art. 290-*bis.*

(Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale)

1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenne, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti 'la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risieda la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interes-

se della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-*ter*.

(Effetti della dichiarazione)

1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-*bis* e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona, che l 'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*.

(Provvedimenti nei confronti del minore)

1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente"».

10.0.6001

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

(DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA DONNA E DELLA MATERNITÀ)

Art. 10-*bis*.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, dopo le parole: "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";

b) all'articolo 600-*bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: "di prostituzione" sono inserite le seguenti: "o di riproduzione";

d) all'articolo 601, dopo le parole: "sessuali" sono inserite le seguenti: ", riproduttive".

Art.10-*ter*.

(Modifiche alla legge 20febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

10.0.7005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m),secondo comma, ex art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al [me di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendo le nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-*ter*.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-*quater*.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da «in 3,7 milioni di euro»fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023,40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) sostituire la lettera b)con la seguente:

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis della presente legge.*»

10.0.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(Princìpi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m)*,secondo comma, *ex* art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-*ter*.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-*quater.*

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a)*al comma l sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro»*fino* «2025,», *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».

b)*sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022,37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21,

comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c)*sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

d)*dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«b-bis). quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge».

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

10.0.8017

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

3. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

4. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, definisce gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo attribuito alla famiglia dalla Costituzione. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) gli enti locali, le regioni e lo Stato, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) per la promozione del volontariato nelle sue funzioni di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, è attribuita alle associazioni familiari la rappresentatività della categoria, anche al fine del loro coinvolgimento nei processi decisionali riguardanti direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

Art. 10-*ter*.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

10.0.8016

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità all'articolo 29 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

3. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

4. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, definisce gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo attribuito alla famiglia dalla Costituzione. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) gli enti locali, le regioni e lo Stato, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei

servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) per la promozione del volontariato nelle sue funzioni di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, è attribuita alle associazioni familiari la rappresentatività della categoria, anche al fine del loro coinvolgimento nei processi decisionali riguardanti direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

Art. 10-*ter*.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

10.0.7008

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(Princìpi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m)*, secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

Art. 10-*ter*.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-*quater*.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

*Conseguentemente, all'*articolo 23*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro» *fino:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37, 9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnasse nate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge».

10.0.7012

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10.-*bis.*

(Principi e Finalità).

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m)*, secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settori ali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

Art. 10-*ter.*

(Abitazione).

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale:

a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;

b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;

c) pianifica interventi volti alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri burocratici e tributari del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;

d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili a uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per i redditi derivanti dalle predette locazioni, in caso di adesione

a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro o Sottosegretario di Stato, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione.

3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma 1 è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia.

Art. 10-*quater.*

(Destinatari degli interventi).

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro» *fino* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».

b)*sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022,37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c)*sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

d)*dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer"* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge».

10.0.9004

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Princìpi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m),* secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione , la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitori ali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

Art. 10-*ter.*

(Riconoscimento giuridico)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

Art. 10-*quater*.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 10-*quinquies.*

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro» *fino a:* «2025,», *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in

436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) *sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazio-

ne, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

10.0.7019

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo l inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-*ter.*

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia» dell'importo annuo di 1.000 euro da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati dal decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo retribuiti.

2 . La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione

dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso alla convenzione».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

*Conseguentemente, all'*articolo 23*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole da «in 3,7 milioni di euro»fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»

b)*sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022,37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c)*sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d)*dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge».

———————

10.0.9007

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Princìpi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-*ter.*

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-*quater.*

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro» *fino a:* «2025,», *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) *sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

10.0.708

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 10-*ter*.

(Detrazioni fiscali)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila" sono inserite le seguenti: ", calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies.* Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno"».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze», *e all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro»*fino a:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a),*con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) *sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;»;

d) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer"

o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge».

10.0.713

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 10-*ter.*

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni d degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti princìpi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazi6ne attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità di interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti ai nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» *fino:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e iri 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».

b) sostituire lettera a)*con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di eur6 per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,38,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022,37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ».

d) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnati ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

10.0.8018

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS.

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

Art. 10-*ter*.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

10.0.8028

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il capo I con il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 10-*ter*.

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei princìpi di sussidiari età, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti princìpi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari mono genitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»:

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;»

d) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge.»

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componti».

10.0.720

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Principi e finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 10-*ter.*

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

10.0.8012

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(Princìpi e finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 10-*ter*.

(Delega al Governo per la disciplina del quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principio e criterio direttivo in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

Art. 10-*quater*

(Assegno di base)

1. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-*quinquies.*

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente capo sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro» *fino:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

10.0.722

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 10-*ter.*

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenzi azione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti princìpi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 10-*quater.*

(Piano straordinario dei servizi socio-educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 300 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità in base ai quali le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne l'utilizzo in convenzione a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nel relativo ambito territoriale e ad assumere personale attingendo agli elenchi dei lavoratori socialmente utili.

Art. 10-*quinquies.*

(Bonus baby-sitting)

1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1 o gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari all'8 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «in 3,7 milioni di euro»*fino* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a,400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo di cui all'articolo 10.quinquies sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito1da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge».

10.0.7031

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il Capo I inserire con il seguente:

«CAPO I-BIS.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis.*

(Princìpi e finalità)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Art. 11

11.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

11.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 11;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

11.3003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

11.6001

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

11.6004

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

11.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

11.6005

LUMIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Della convivenza di fatto) - 1*. Ai fini delle disposizioni seguenti sono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da comunione spirituale e materiale, non vincolate reciprocamente da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

2. La stabilità della convivenza è accertata con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b, comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

11.6006

DI GIORGI, SANTINI, PADUA, DALLA ZUANNA, LEPRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Ambito di applicazione) - 1*. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia, stabilmente conviventi da almeno due anni, ai sensi degli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e non vincolate reciprocamente da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Dei diritti e dei doveri delle persone conviventi».

11.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

11.6008

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire la parole: «unite»*, con le seguenti:* «e capaci»*, conseguentemente, dopo la parola:* «stabilmente»*, aggiungere le seguenti:* «conviventi e unite».

11.6009

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e»*, con le seguenti:* «reciproci impegni scritti di assistenza».

11.6010

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e»*, con le seguenti:* «scritti di reciproca assistenza».

11.6011

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi di coppia e».

11.6012

MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale»*, con le parole:* «legami affettivi di coppia o di reciproca assistenza morale e materiale».

11.6013
MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e», *con le seguenti:* «o meno e di assistenza».

11.6014
MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e», *con le seguenti:* «impegni di reciproca assistenza».

11.6015
MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e», *con la seguente:* «assistenza».

11.6016
MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

11.6017
MUSSINI, DE PETRIS, FUCKSIA, SIMEONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «parentela, affinità o».

11.6018
MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

11.6019
MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

11.6020
CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire la parola: «, affinità»*, con le seguenti:* «in linea retta o collaterale o di affinità entro il secondo grado».

11.6021
MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 2.

11.7003
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

11.6022

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo, nonché l'articolo 33 del medesimo decreto n. 223; è fatta salva la diversa decorrenza dei rapporti patrimoniali di cui all'articolo 19, comma 3.

2-*bis*. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 - *(Famiglia anagrafica) - 1*. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

a) matrimonio;

b) unione civile;

c) parentela;

d) affinità;

e) adozione;

f) tutela o curatela o amministrazione di sostegno;

g) altri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, anche tra persone maggiorenni del medesimo sesso.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona"».

11.6023

MALAN, GASPARRI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 12

12.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 12

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

12.6002

GASPARRI, CALIENDO, MALAN, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

12.6003

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

12.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

12.6004

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 12. - *(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). - 1*. Ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di vivere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

Art. 12-*bis* - *(Assistenza penitenziaria). - 1*. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, . comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con chi risulti convivente prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi al convivente"».

12.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.6005

SAGGESE, VATTUONE, FASIOLO, Mauro Maria MARINO, LEPRI

Sostituire ovunque ricorrano le parole: «i conviventi di fatto» *e le parole:* «ciascun convivente di fatto» *con le seguenti:* «ciascuna persona convivente».

12.6006

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrati».

12.7015

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2 e 3.

12.7019

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

12.6007

PUPPATO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «regole di organizzazione delle strutture ospedaliere» *con le seguenti:* «ogni legge e regolamento, norma organizzativa di ospedali, strutture sanitarie e strutture assistenziali»;

b) sopprimere i commi 3 e 4.

12.7023

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

12.6008

PAGLIARI, COCIANCICH, DEL BARBA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata per atto pubblico o scrittura privata autenticata».

Art. 13

13.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 13

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

13.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

13.6001

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

13.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

13.6004

CALIENDO, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *1*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il caso di morte del proprietario della casa di comune residenza dei conviventi di fatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il convivente di fatto superstite abbia diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e, comunque, non oltre i cinque anni;

b) prevedere, ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per quattro anni e, comunque, nel caso di un periodo maggiore di anni di convivenza, non oltre i cinque anni;

c) prevedere che il diritto di cui alle lettera *a)* e *b)* viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di

comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;

d) prevedere che sia fatto salvo, in ogni caso, il diritto dei figli del convivente deceduto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino nel caso in cui il convivente deceduto abbia disposto per testamento;

f) prevedere che l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non possa comunque avere ad oggetto i beni rientranti nella quota ereditaria spettante ai soggetti indicati nell'articolo 537 del codice civile.

2. Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui ai commi2, 3 e 4 dell'articolo 8».

13.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

13.7005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

13.6005

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 155-*quater* del codice civile».

13.6008

LUMIA, CIRINNA'

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«155-*quater*» *con le seguenti:* «337-*sexies*».

13.6006

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «155-quater» *con le seguenti:«337-sexies*».

13.6009

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«tre anni» *con le seguenti: «quattro anni».*

13.7009

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

13.6009A

MALAN, GASPARRI

Al comma 2, dopo le parole: «convivenza di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrata».

13.3005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

13.7011

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

13.6010

MALAN, GASPARRI

Al comma 3, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

Art. 14

14.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 14;

b) all'articolo 2, dopo il comma l, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone

che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

14.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

14.6001

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

14.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

14.6004

FAVERO, PADUA, LEPRI, MOSCARDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I nuclei familiari costituiti da persone conviventi sono ammessi all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare nei casi in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza ai fini dell'accesso alle graduatorie».

14.6005

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrati come tali».

14.6006

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Aggiungere infine le seguenti parole: «se la convivenza ha avuto una durata non inferiore ad anni tre».

Art. 15

15.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 15;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

15.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

15.6003

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

15.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

15.6004

LUMIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Diritto al mantenimento o agli alimenti). - 1.* Nel caso in cui cessi la comunione spirituale e materiale dei conviventi di fatto, il giudice stabilisce a favore di un convivente il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario per il suo mantenimento qualora egli non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

2. Nello stesso caso, il giudice stabilisce a favore di un convivente il diritto di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

3. L'entità della somministrazione di cui ai commi 1 e 2 è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato per un periodo proporzionato alla durata della convivenza».

15.6005

ZELLER, ZIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

15.6007

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «della convivenza di fatto» *inserire le seguenti:* «se questa ha avuto una durata non inferiore ad anni cinque».

15.6008

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrata».

15.7003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

15.6009

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza di fatto» *inserire le seguenti:* «se questa ha avuto una durata non inferiore ad anni tre».

15.6010

ZELLER, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,», *inserire le seguenti:* «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 16

16.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 16;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

16.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

16.6002

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

16.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

16.6004

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, capoverso: «Art. 230-*ter*»*, dopo le parole:* «di fatto»*, inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

16.6005

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-*ter*»*, dopo la parola:* «spetta»*, aggiungere le seguenti:* «se la convivenza ha avuto una durata non inferiore ad anni tre».

Art. 17

17.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 17;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

17.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

17.6003

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

17.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

17.2501

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

17.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

17.6004

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», *inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

17.6005

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 2.

17.7003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 18;

b) all'articolo 2, dopo il comma l, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

18.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

18.6001

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

18.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

18.6004

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18 - *(Risarcimento del danno) - 1.* In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

18.6005
MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», *inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

18.6006
MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», *inserire le seguenti:* «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto, ad esso spetta la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

18.6007
ZELLER, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

18.6008
CIRINNA', LUMIA

Alla Rubrica sostituire le parole: «di una delle parti del contratto di convivenza», *con le seguenti:* «del convivente di fatto».

Art. 19

19.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 19;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

19.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

19.6000

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

19.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

19.6003

SCALIA, ORRU', SANTINI, LEPRI, PUPPATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Contratti di convivenza) - 1*. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le loro successive modifiche e il loro scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro ì successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere:

a) le modalità di partecipazione dei conviventi, in proporzione ai propri redditi ed alle proprie sostanze, al reciproco mantenimento ed alle spese comuni;

b) la definizione dei rapporti patrimoni ali, anche in relazione al contributo dato agli utili ed agli acquisti effettuati in comune;

c) la definizione dei rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;

d) l'uso della casa adibita a residenza comune, in costanza di convivenza e alla cessazione della stessa;

e) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta delle persone conviventi alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;

f) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;

h) la reciproca designazione quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia ,di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo».

19.6004

LUMIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - *(Contratto di convivenza)* - *1*. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

2. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. Il contratto può contenere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafi che deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto

di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti».

19.6002

CALIENDO, MALAN

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 19. - *(Regime patrimoniale) - 1.* I conviventi mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo19-*bis*.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art.19 *bis.* - *(Patto di convivenza) - 1.* I conviventi possono stipulare patti di convivenza relativi, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di risoluzione del patto di convivenza, nonché ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. I patti di convivenza e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne, entro i successivi dieci giorni, copia al Comune di residenza dei conviventi per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223;

4. I patti di convivenza perdono efficacia nei casi di risoluzione del patto, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci successivi alla risoluzione».

19.7015

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

19.6005

CALIENDO, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 conviventi possono stipulare patti di convivenza relativi, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di risoluzione del patto di convivenza, nonché ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Patto di convivenza».

19.6006

MALAN, GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrati come tale».

19.6007

CALIENDO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «possono altresì fissare la comune residenza» *con le seguenti:* «stabiliscono di comune accordo la residenza comune».

19.7019

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 2 e 4.

19.6008

MANDELLI, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di conclusione, modifica. o scioglimento del contratto di cui al primo periodo con scrittura privata autenticata, gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Se con il contratto di convivenza le parti compiono atti soggetti a trascrizione, per procedervi la sottoscrizione del contratto deve essere altresì autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Conseguentemente, al comma 3, e all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 sostituire la parola: «notaio»*con la parola:* «professionista».

19.601

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di conclusione, modifica o scioglimento del contratto di cui al primo periodo con scrittura privata autenticata, gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico».

b) Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-*bis*. Se con il contratto di convivenza le parti compiono atti soggetti a trascrizione, per procedervi la sottoscrizione del contratto deve essere altresì autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Conseguentemente, al comma 3, all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 sostituire la parola: «notaio» *con la seguente:* «professionista».

19.6009

CALIENDO, MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento» *con le seguenti:* «i patti di convivenza e le loro successive modifiche, nonché la loro risoluzione».

19.6010

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «ricevuti da un notaio in forma pubblica» con le parole « ricevuti con scrittura privata che certifichi l'autografia delle firme e la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico da un avvocato o da un notaio».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3 sostituire le parole: «il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica» *con le parole:* «l'avvocato o il notaio che ha ricevuto l'atto».

All'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «il notaio che riceve»*con le parole:* «l'avvocato o il notaio che riceve»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «al notaio» *con le parole:* «all'avvocato o al notaio»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «al notaio» *con le parole:* «all'avvocato o al notaio».

19.6011

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, sostituire le parole: «ricevuti da un notaio in forma pubblica» con le seguenti: «mediante accordo di negoziazione assistita ex articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

19.6012

PUPPATO

Al comma 2, dopo le parole: «da un notaio in forma pubblica»*, aggiungere le parole:* «o da uno o più avvocati che ne autenticano le sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «notaio» *con la parola:* «professionista».

Ai commi 3,4,5, dell'articolo 21, sostituire la parola: «notaio»*con la parola:* «professionista».

19.6013

MALAN, GASPARRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

19.7023

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

19.6014

CALIENDO, MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7»*, con le seguenti:* «per l'annotazione della scheda di cui all'articolo 4».

19.6015

MALAN, GASPARRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

19.6016

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di, lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

19.6017

CALIENDO, MALAN

Al comma 4, sostituire la lettera b)*, con le seguenti:*

«*b)* i conviventi mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo19-*bis*.

b-bis) la costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

19.7031

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 5.

19.6018

CALIENDO, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «contratto di convivenza»*con le parole:* «patto di convivenza».

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «contratto di convivenza» *con le parole:* «patto di convivenza».

19.7033

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 6.

19.6019

MALAN, GASPARRI

Sopprimere il comma 7.

19.0.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorse di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera *b)* dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3, legge n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 2 lettera *b)*".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore famigliare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1990 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

Art. 20

20.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Al capo II, sopprimere gli articoli da 20 a 22.

20.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 20;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

20.3000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

20.6001

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

20.101

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

20.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

20.6003

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. - *(Cause di nullità). - 1.* Il patto di convivenza è nullo:

a) se una delle parti è minore di età ovvero sottoposta a tutela;

b) se una della parti è vincolata da precedente matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato;

c) se una delle parti è vincolata da altro patto di convivenza;

d) se una delle parti è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte o della persona cui l'altra parte era legata da precedente unione civile o patto di convivenza;

e) se tra le parti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona;

f) se non risulta stipulato nella forma prevista dall'articolo 19, secondo comma.

2. La nullità di cui al comma 1 può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse.».

20.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

20.7003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) *e* d).

20.7007

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

20.6012

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «di un vincolo matrimoniale» *aggiungere le seguenti:* «salvo che sia stata pronunciata sentenza di separazione».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I patti di convivenza per le disposizioni non compatibili con i diritti del coniuge separato previsti dalla legge o derivanti da sentenza di separazione o con i diritti del coniuge conseguenti a sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono nulli».

20.6024
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

20.6025
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile;».

20.7051
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

Art. 21

21.9000
CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 21;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone

che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

21.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

21.6000

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

21.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

21.7005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.6014

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «il contratto di convivenza» *con le parole:* «il patto di convivenza».

21.7021

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.7035

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

21.6028

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denunzia di terzi, nella quale sia stato accertata la natura strumentale dell'unione civile».

21.6029

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

21.6030
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

21.6031
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

21.6032
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

21.6033
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

21.6034
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

21.6035
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

21.6036
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

21.6037
MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

21.6038

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

21.6039

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

21.6040

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

21.6041

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

21.6042

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

21.6043

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

21.6044

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

21.6045

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

21.6046

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

21.6047

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

21.6048

MARINELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

21.1

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

21.6060

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 3.

21.2

GIOVANARDI, Mario MAURO, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo:«Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli *ex* conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

21.7043

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 4.

21.6065

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. nel caso di cui alla lettera *c)* del primo comma, l'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, deve dame prontamente avviso al Sindaco del comune ,di residenza dei conviventi perché provveda anche all'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1989 n. 223».

21.6067

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 4, dopo le parole: «o unione civile», *inserire le seguenti:* «con altra persona».

21.6068

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 4 sostituire le parole: «nonché al notaio che ha ricevuto il contratto» *con le seguenti:* «nonché agli avvocati che hanno redatto e sottoscritto l'accordo di convivenza».

21.6072

CALIENDO, MALAN, GASPARRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di cui alla lettera *d)* del primo comma, l'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 200 n.396, deve darne prontamente avviso al sindaco del comune di residenza dei conviventi perché provveda anche all'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1989 n.223».

21.6069

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 5 sostituire le parole: «al notaio», *con le seguenti:* «agli avvocati che hanno redatto e sottoscritto l'accordo di convivenza».

21.6075

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo scioglimento dell'unione civile, redazione, modifica e scioglimento del contratto di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni che regolano la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione autenticata dall'avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto dichiarato, da trasmettere, unitamente all'accordo di negoziazione assistita, al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall'articolo 6 comma 2, che provvede all'emissione del decreto di liquidazione di cui agli articoli 82 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di negoziazione assistita"».

Art. 22

22.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 22;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis).* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è

costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

22.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

22.6000

CALIENDO, MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

22.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

22.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

22.7003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 3.

22.7005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

22.8003

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al capoverso «Art. 30-*bis*.», *sopprimere i commi 1 e 3.*

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

22.6006

CALIENDO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*», *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «contratti di convivenza», *con le seguenti:* «patti di convivenza».

22.2800

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*», *le parole:* «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e» *sono soppresse.*

22.6007

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, sopprimere le parole:* «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

22.8005

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al capoverso «Art. 30-*bis*.»*, sopprimere 2 e 3.*

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

22.6017

MALAN, GASPARRI, D'ALI'

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

22.0.6000 (testo 2)

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, BIGNAMI

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge recanti norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari conviventi che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività;

b) a coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado o di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184, che risulti stabilmente convivente da almeno 5 anni ovvero dalla nascita in caso di minore di anni 5 e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare;

c) la qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

d) il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito;

e) la qualifica di *caregiver* decade in caso in cui venga meno il requisito della convivenza con il familiare;

f) al *caregiver* familiare, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, anche pregresso, dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali;

g) al *caregiver* familiare, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n.1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971;

h) per il *caregiver* familiare, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute;

i) il *caregiver* familiare viene equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;

j) per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità;

k) per accedere ai benefici il *caregiver* familiare deve esibire:

1) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

2) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

3) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3 della legge n.104 del 1992;

4) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito.

3. Le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente articolo si applicano alle parti dell'unione civile, ove compatibili, con le disposizioni della presente legge».

22.0.6001

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(delega al Governo recante misure fiscali e di sostegno alla famiglia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno a più decreti legislativi recanti misure fiscali e di sostegno alle famiglie.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) esenzione IVA, e deducibilità totale ai fini IRPEF delle spese sostenute dalle famiglie regolarmente e continuativamente residenti sul territorio nazionale da almeno 15 anni con tre o più figli a carico e con un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare inferiore a euro 80 mila lordi per le spese sostenute e regolarmente documentate in favore dei figli a carico per l'istruzione, l'educazione, le prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e le attività sportive».

22.0.6002

MATTESINI, PUGLISI

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Dell'adozione in casi particolari)

1. All'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "quando il minore sia orfano di padre e di madre", sono soppresse;

b) alla lettera *b)*, dopo la parola: "coniuge", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "e dal convivente di fatto"».

22.0.100

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO, DI BIAGIO

*Al comma 1, dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediato-

re familiare esercente l'atti vita in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l 'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale.

Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 letto *b)* dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 21 lettera *b)*".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della n. 898 del 1970 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n.898 del 1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

22.0.2000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 22 *inserire i seguenti:*

«Art. 22-*bis.*

(Divieti)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-*ter*.

(Sanzioni)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a)*sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo Il sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

22.0.2001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 22 *inserire i seguenti:*

«Art. 22-*bis.*

(Divieti)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-*ter*.

(Sanzioni)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a)*sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

22.0.6003

MALAN, GASPARRI

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

22.0.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

22.0.9001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Licenziamento per diffusione cultura gender)

Al docente che, di sua iniziativa, senza esplicita autorizzazione scritta da parte degli esercenti la patria potestà genitoriale, ponga in essere progetti educativi volti a diffondere il pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, è comminata la sanzione disciplinare della risoluzione del rapporto di lavoro previo parere vincolante del consiglio d'istituto e del consiglio di classe e del collegio dei docenti».

22.0.9009

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 22*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Licenziamento per diffusione cultura gender)

1. Al docente che, di sua iniziativa, senza esplicita autorizzazione scritta da parte degli esercenti la patria potestà genitoriale, ponga in essere progetti educativi volti a diffondere il pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, è comminata la sanzione disciplinare della risoluzione del rapporto di lavoro, previo parere del consiglio d'istituto».

Art. 23

23.9000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis).* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è

costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

23.8001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 23*, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

23.3000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

23.6000

GASPARRI, D'ALI'

Sopprimere l'articolo.

23.2500

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

23.7001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

23.6001

MALAN, CALIENDO, GASPARRI, D'ALI'

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:«Agli oneri derivanti dall'articolo 3, sono destinati complessivamente 3,7 milioni di euro per l'anno 2016,6,7 milioni di euro per l'anno 2017,8 milioni di euro per l'anno 2018, 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,9 milioni di euro per l'anno 2023,20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,7 milioni di euro annui a decorrere .dall'anno 2025, si provvede:».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «delle dotazioni finanziarie»*fino alla fine del comma con le seguenti:* «dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti dall'articolo 3 della presente legge».

23.600

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» *fino:* «2025,» *con le seguenti:* «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in

436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».

b) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021,35,8 milioni di euro per l'anno 2022,37,9 milioni di euro per l'anno 2023,40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ».

d) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo Il-bis della presente legge.».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni finalizzate alla presa in carico dei genitori separati e divorziati e disciplina delle convivenze».

*Conseguentemente dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si

dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.».

Conseguentemente, dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS

Art.23-*bis.*

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.

2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

Art.23-*ter.*

(Destinatari)

1. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da almeno cinque anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.

Art. 23-*quater.*

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

2. Il piano straordinario di cui al comma l deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in condizioni di disagio sociale

anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.

Art. 23-*quinquies.*

(Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati».

23.10000

TONINI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «bilancio triennale 2015-2017» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2016-2018».

23.0.2000

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti».

23.0.2001

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

23.0.2002

CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'*articolo 23, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

TIT.6000

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

TIT.6001

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al titolo sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

EMENDAMENTI RITIRATI

Articolo 1

01.8000, 01.8001, 01.8002, 01.8003, 01.8004, 01.3009, 01.3013, 01.3011, 01.3015, 01.3008, 01.3014, 01.3012, 01.3016, 01.8005, 01.3005, 01.2801, 01.7000, 01.2802, 01.2803, 01.7001, 01.2600, 01.8006, 01.3000, 01.3001, 01.3002, 01.2800, 01.2601, 01.8007, 01.3003, 01.3004, 01.3017, 1.8000, 1.8001, 1.3000, 1.2500, 1.8002, 1.8003, 1.3001, 1.2501, 1.8004, 1.8005, 1.3002, 1.2502, 1.8006, 1.8007, 1.3003, 1.2503, 1.8008, 1.8009, 1.3004, 1.2504, 1.8010, 1.8011, 1.3005, 1.2505, 1.8012, 1.8013, 1.3006, 1.2506, 1.8014, 1.8016, 1.8015, 1.3007, 1.2507, 1.8017, 1.3008, 1.2508, 1.8018, 1.8019, 1.3009, 1.2509, 1.8020, 1.8021, 1.8023, 1.3010, 1.2510, 1.8022, 1.3011, 1.2511, 1.8024, 1.8025, 1.3012, 1.2800, 1.2512, 1.8026, 1.8027, 1.3013, 1.2513, 1.8028, 1.8029, 1.3014, 1.2514, 1.8030, 1.8031, 1.3015, 1.2515, 1.8032, 1.8033, 1.3016, 1.2516, 1.8034, 1.8035, 1.3017, 1.2517, 1.8036, 1.8037, 1.3018, 1.2518, 1.8038, 1.8039, 1.3019, 1.2519, 1.8040, 1.8041, 1.3020, 1.2520, 1.9000, 1.9001, 1.9002, 1.9003, 1.9004, 1.9005, 1.9006, 1.9007, 1.9008, 1.9009, 1.9010, 1.9011, 1.9012, 1.9013, 1.9014, 1.9015, 1.9016, 1.9017, 1.9018, 1.9019, 1.8042, 1.8043, 1.3021, 1.2521, 1.9020, 1.8044, 1.8045, 1.3022, 1.2522, 1.9021, 1.8046, 1.8047, 1.3023, 1.2523, 1.9022, 1.8048, 1.8049, 1.3024, 1.2524, 1.9023, 1.8050, 1.8051, 1.3025, 1.2526, 1.9024, 1.8052, 1.8053, 1.3026, 1.2527, 1.9025, 1.8054,

1.8055, 1.3027, 1.2527A, 1.9026, 1.8056, 1.8057, 1.3028, 1.2528, 1.9027, 1.8058, 1.8059, 1.2528A, 1.9028, 1.8060, 1.8061, 1.3030, 1.2529, 1.9029, 1.8062, 1.8063, 1.3031, 1.6008, 1.6004, 1.6006, 1.6007, 1.2530, 1.6003, 1.609, 1.735, 1.736, 1.611, 1.612, 1.734, 1.737, 1.9030, 1.9037, 1.9031, 1.8079, 1.708, 1.7002, 1.710, 1.9051, 1.9052, 1.7020, 1.9032, 1.9033, 1.9034, 1.9035, 1.9036, 1.9038, 1.8067, 1.8080, 1.7003, 1.7004, 1.7005, 1.7006, 1.7007, 1.7008, 1.7009, 1.7010, 1.8070, 1.9042, 1.9043, 1.9044, 1.9045, 1.9046, 1.9047, 1.9048, 1.9049, 1.9050, 1.8082, 1.8083, 1.8084, 1.8085, 1.8086, 1.8087, 1.8088, 1.8089, 1.7011, 1.7012, 1.7013, 1.7014, 1.7015, 1.7016, 1.7017, 1.7018, 1.7026, 1.8066, 1.8064, 1.8065, 1.8068, 1.8069, 1.8072, 1.8073, 1.8074, 1.8075, 1.8076, 1.8077, 1.8078, 1.7032, 1.7033, 1.7034, 1.7035, 1.7036, 1.7027, 1.700, 1.701, 1.702, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.9039, 1.9040, 1.9041, 1.8090, 1.8091, 1.8092, 1.8093, 1.7029, 1.7030, 1.7031, 1.713, 1.714, 1.716, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.721, 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732, 1.733, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.9053, 1.9054, 1.7021, 1.8081, 1.711, 1.7022, 1.9055, 1.9056, 1.9057, 1.7023, 1.7024, 1.7025, 1.6011, 1.6012, 1.9190, 1.9196, 1.9197, 1.9198, 1.9199, 1.9200, 1.9201, 1.9202, 1.9203, 1.9204, 1.9205, 1.9206, 1.9207, 1.9208, 1.9209, 1.9210, 1.9211, 1.9212, 1.9213, 1.9214, 1.9215, 1.9231, 1.9232, 1.9233, 1.9234, 1.9235, 1.9058, 1.1401, 1.1402, 1.1403, 1.1404, 1.1405, 1.1406, 1.1407, 1.1408, 1.9059, 1.9060, 1.9061, 1.9062, 1.9063, 1.9064, 1.9065, 1.9066, 1.9067, 1.9068, 1.9069, 1.400, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.9236, 1.9237, 1.9238, 1.9239, 1.9240, 1.2000, 1.2001, 1.2002, 1.2003, 1.2004, 1.2005, 1.2006, 1.2007, 1.2008, 1.2009, 1.2010, 1.2011, 1.2012, 1.2013, 1.2014, 1.2015, 1.2016, 1.2017, 1.2019, 1.2020, 1.2021, 1.2022, 1.2023, 1.2024, 1.2025, 1.2026, 1.2027, 1.2028, 1.2029, 1.2030, 1.2031, 1.2032, 1.2033, 1.2034, 1.2035, 1.2036, 1.2037, 1.2038, 1.2039, 1.2040, 1.2041, 1.3034, 1.3035, 1.3036, 1.3037, 1.3038, 1.1409, 1.1410, 1.1411, 1.1412, 1.1413, 1.1414, 1.1415, 1.1416, 1.1417, 1.1418, 1.1419, 1.1420, 1.1421, 1.1422, 1.1423, 1.1424, 1.1425, 1.1426, 1.1427, 1.1428, 1.1429, 1.1431, 1.9191, 1.9216, 1.9217, 1.9218, 1.9219, 1.9220, 1.9221, 1.9222, 1.9223, 1.9224, 1.9225, 1.9226, 1.9227, 1.9228, 1.9229, 1.9230, 1.1430, 1.9070, 1.9071, 1.9072, 1.9073, 1.9074, 1.9075, 1.9076, 1.9077, 1.9078, 1.9079, 1.9080, 1.9081, 1.9082, 1.9083, 1.9084, 1.9085, 1.9086, 1.9087, 1.9088, 1.9089, 1.2042, 1.2043, 1.2044, 1.2045, 1.1432, 1.1433, 1.1434, 1.1435, 1.1436, 1.1437, 1.1438, 1.1439, 1.1440, 1.1441, 1.1442, 1.1443, 1.1444, 1.1445, 1.1446, 1.1447, 1.1448, 1.1449, 1.1450, 1.1451, 1.3039, 1.9192, 1.3040, 1.3041, 1.3042, 1.3043, 1.3044, 1.3045, 1.3046, 1.3047, 1.3048, 1.3049, 1.3050, 1.3051, 1.3052, 1.3053, 1.3054, 1.3055, 1.3056, 1.3057, 1.3058, 1.1452, 1.9090, 1.9091, 1.9092, 1.9093, 1.9094, 1.9095, 1.9096, 1.9097, 1.9098, 1.9099, 1.9100, 1.9101, 1.9102, 1.9103, 1.9104, 1.9105, 1.9106, 1.9107, 1.9108, 1.9109, 1.2046, 1.2047, 1.2048, 1.2049, 1.2050, 1.2051, 1.2052, 1.2053, 1.2054, 1.2055, 1.2056, 1.2057, 1.2058, 1.2059, 1.2060, 1.2061, 1.2062, 1.2063, 1.2064, 1.2065, 1.1453, 1.1454, 1.1455, 1.1456, 1.1457, 1.1458, 1.1459, 1.1460, 1.1461, 1.1462,

1.1463, 1.1464, 1.1465, 1.1466, 1.1467, 1.1468, 1.1469, 1.1470, 1.1471, 1.1472, 1.1473, 1.3059, 1.3060, 1.3061, 1.3062, 1.3063, 1.3064, 1.3065, 1.3066, 1.3067, 1.3068, 1.3069, 1.3070, 1.3071, 1.3072, 1.3073, 1.3074, 1.3075, 1.3076, 1.3077, 1.3078, 1.9110, 1.9111, 1.9112, 1.9113, 1.9114, 1.9115, 1.9116, 1.9117, 1.9118, 1.9119, 1.9120, 1.9121, 1.9122, 1.9123, 1.9124, 1.9125, 1.9126, 1.9127, 1.9128, 1.9129, 1.2066, 1.2067, 1.2068, 1.2069, 1.2070, 1.2071, 1.2072, 1.2073, 1.2074, 1.2075, 1.2076, 1.2077, 1.2078, 1.2079, 1.2080, 1.2081, 1.2082, 1.2083, 1.2084, 1.2085, 1.1474, 1.1475, 1.1476, 1.1477, 1.1478, 1.1479, 1.1480, 1.1481, 1.1482, 1.1483, 1.1484, 1.1485, 1.1486, 1.1487, 1.1488, 1.1489, 1.1490, 1.1491, 1.1492, 1.1493, 1.3079, 1.3080, 1.3081, 1.3082, 1.3083, 1.3084, 1.3085, 1.3086, 1.3087, 1.3088, 1.3089, 1.3090, 1.3091, 1.3092, 1.3093, 1.3094, 1.3095, 1.3096, 1.3097, 1.9193, 1.3098, 1.1494, 1.9130, 1.9131, 1.9132, 1.9133, 1.9134, 1.9135, 1.9136, 1.9137, 1.9138, 1.9139, 1.9140, 1.9141, 1.9142, 1.9143, 1.9144, 1.9145, 1.9146, 1.9147, 1.9148, 1.9149, 1.2086, 1.2087, 1.2088, 1.2089, 1.2090, 1.2091, 1.2092, 1.2093, 1.2094, 1.2095, 1.2096, 1.2097, 1.2098, 1.2099, 1.2100, 1.2101, 1.2102, 1.2103, 1.2104, 1.2109, 1.1495, 1.1496, 1.1497, 1.1498, 1.1499, 1.1500, 1.1501, 1.1502, 1.1503, 1.1504, 1.1505, 1.1506, 1.1507, 1.1508, 1.1509, 1.1510, 1.1511, 1.1512, 1.1513, 1.1514, 1.1515, 1.3099, 1.3100, 1.3101, 1.3102, 1.3103, 1.3104, 1.3105, 1.3106, 1.3107, 1.3108, 1.3109, 1.3110, 1.3111, 1.3112, 1.3113, 1.3114, 1.9194, 1.3115, 1.3116, 1.3117, 1.3118, 1.1516, 1.9150, 1.9151, 1.9152, 1.9153, 1.9154, 1.9155, 1.9156, 1.9157, 1.9158, 1.9159, 1.9160, 1.9161, 1.9162, 1.9163, 1.9164, 1.9165, 1.9166, 1.9167, 1.9168, 1.9169, 1.2105, 1.2106, 1.2107, 1.2108, 1.2110, 1.2111, 1.2112, 1.2113, 1.2114, 1.2115, 1.2116, 1.2117, 1.2118, 1.2119, 1.2120, 1.2121, 1.2122, 1.2123, 1.2124, 1.2125, 1.1517, 1.1518, 1.1519, 1.1520, 1.1521, 1.1522, 1.1523, 1.1524, 1.1525, 1.1526, 1.1527, 1.1528, 1.1529, 1.1530, 1.1531, 1.1532, 1.1533, 1.1534, 1.1535, 1.1536, 1.1537, 1.3119, 1.3120, 1.3121, 1.3122, 1.3123, 1.3124, 1.3125, 1.3126, 1.3127, 1.3128, 1.3129, 1.3130, 1.3131, 1.3132, 1.3133, 1.3134, 1.3135, 1.9195, 1.3136, 1.3137, 1.3138, 1.1538, 1.9170, 1.9171, 1.9172, 1.9173, 1.9174, 1.9175, 1.9176, 1.9177, 1.9178, 1.9179, 1.9180, 1.9181, 1.9182, 1.9183, 1.9184, 1.9185, 1.9186, 1.9187, 1.9188, 1.9189, 1.2126, 1.2127, 1.2128, 1.2129, 1.2130, 1.2131, 1.2132, 1.2133, 1.2134, 1.2135, 1.2136, 1.2137, 1.2138, 1.2139, 1.2140, 1.2141, 1.2142, 1.2143, 1.2144, 1.2145, 1.1539, 1.1540, 1.1542, 1.1543, 1.1544, 1.1545, 1.1546, 1.1547, 1.1548, 1.1549, 1.1550, 1.1551, 1.1552, 1.1553, 1.1554, 1.1555, 1.1556, 1.1557, 1.1558, 1.1559, 1.3033, 1.2154, 1.2162, 1.2170, 1.2146, 1.412, 1.413, 1.422, 1.424, 1.2155, 1.2163, 1.2147, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.420, 1.421, 1.423, 1.425, 1.2156, 1.2164, 1.2172, 1.2148, 1.426, 1.427, 1.428, 1.429, 1.434, 1.436, 1.438, 1.440, 1.2157, 1.2165, 1.2149, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.435, 1.437, 1.439, 1.441, 1.2158, 1.2166, 1.2168, 1.2174, 1.2150, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.450, 1.452, 1.454, 1.456, 1.2159, 1.2169, 1.2167, 1.2175, 1.2151, 1.446, 1.447, 1.448, 1.449, 1.451, 1.453, 1.455, 1.457, 1.2160, 1.2176, 1.2152, 1.458, 1.459, 1.460, 1.461, 1.466, 1.468, 1.470, 1.472, 1.2161, 1.2177, 1.2153, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.467,

1.469, 1.471, 1.473, 1.3139, 1.6021, 1.6022, 1.6023, 1.502, 1.498, 1.474, 1.487, 1.483, 1.479, 1.499, 1.495, 1.491, 1.488, 1.484, 1.480, 1.504, 1.500, 1.496, 1.489, 1.485, 1.505, 1.501, 1.497, 1.476, 1.492, 1.477, 1.493, 1.6029, 1.6030, 1.8099, 1.3141, 1.8100, 1.8101, 1.3145, 1.8102, 1.3146, 1.8103, 1.3147, 1.8104, 1.3148, 1.8105, 1.3149, 1.8106, 1.3151, 1.8108, 1.3153, 1.8110, 1.8112, 1.3157, 1.8114, 1.8115, 1.3159, 1.8116, 1.8120, 1.3162, 1.3163, 1.3165, 1.8130, 1.3167, 1.8122, 1.3169, 1.8126, 1.3171, 1.8128, 1.8123, 1.3173, 1.8124, 1.3175, 1.3177, 1.3178, 1.8134, 1.8131, 1.3179, 1.3180, 1.3181, 1.8136, 1.3183, 1.8138, 1.3184, 1.8139, 1.3185, 1.8140, 1.3186, 1.8141, 1.3187, 1.8144, 1.3188, 1.3189, 1.3190, 1.3191, 1.8147, 1.8146, 1.3193, 1.8148, 1.8149, 1.3195, 1.8150, 1.3196, 1.6042, 1.0.8000, 1.0.9001, 1.0.7000, 1.0.8001, 1.0.7001

Articolo 2

2.2800, 2.8000, 2.8001, 2.3000, 2.2500, 2.8002, 2.8003, 2.2501, 2.8004, 2.8005, 2.3002, 2.2502, 2.8006, 2.8007, 2.3003, 2.2503, 2.8008, 2.8009, 2.3004, 2.2504, 2.8010, 2.8011, 2.3005, 2.2505, 2.8012, 2.8013, 2.3006, 2.2506, 2.8014, 2.8015, 2.3007, 2.2507, 2.8016, 2.8017, 2.3008, 2.2508, 2.8018, 2.8019, 2.3009, 2.2509, 2.8020, 2.8021, 2.2801, 2.6001, 2.7000, 2.5000, 2.3011, 2.8025, 2.8024, 2.3012, 2.2511, 2.8026, 2.8027, 2.3013, 2.2512, 2.8028, 2.9003, 2.8029, 2.3014, 2.2513, 2.8030, 2.8031, 2.2514, 2.8032, 2.8033, 2.3016, 2.2515, 2.8034, 2.8035, 2.3017, 2.2516, 2.8036, 2.8037, 2.3018, 2.7009, 2.8038, 2.5027, 2.2804, 2.2626, 2.5026, 2.8039, 2.3020, 2.8040, 2.5028, 2.5030, 2.2627, 2.2805, 2.3021, 2.7012, 2.2628, 2.2806, 2.7013, 2.2807, 2.2630, 2.8041, 2.3023, 2.2629, 2.7014, 2.2808, 2.8042, 2.5029, 2.3024, 2.2809, 2.2633, 2.7002, 2.8046, 2.5031, 2.3025, 2.7003, 2.2634, 2.8047, 2.5032, 2.3026, 2.7004, 2.2635, 2.2811, 2.8049, 2.5033, 2.3027, 2.2812, 2.2636, 2.7005, 2.5034, 2.7007, 2.2631, 2.2813, 2.8043, 2.8044, 2.5034A, 2.5035, 2.3029, 2.7008, 2.2632, 2.2814, 2.3030, 2.2815, 2.7006, 2.2637, 2.8045, 2.5036, 2.3031, 2.5004, 2.5002, 2.5003, 2.2602, 2.2603, 2.2604, 2.2605, 2.2606, 2.2607, 2.2608, 2.2609, 2.2610, 2.2611, 2.2612, 2.2613, 2.2614, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5008A, 2.5010, 2.5011, 2.5012, 2.5013, 2.5014, 2.5015, 2.5016, 2.5017, 2.5018, 2.5019, 2.5020, 2.2615, 2.2616, 2.2617, 2.2618, 2.2619, 2.2620, 2.2621, 2.5021, 2.5022, 2.2622, 2.5023, 2.2623, 2.7015, 2.2624, 2.5001, 2.3035, 2.2827, 2.7025, 2.2826, 2.3038, 2.3037, 2.7018, 2.2819, 2.3039, 2.3040, 2.3041, 2.3042, 2.7032, 2.3043, 2.2828, 2.2823, 2.2829, 2.3047, 2.3048, 2.2830, 2.3045, 2.3046, 2.3049, 2.3050, 2.2831, 2.7019, 2.7024, 2.2832, 2.2833, 2.2834, 2.2835, 2.2825, 2.2820, 2.7033, 2.7020, 2.2821, 2.7034, 2.7022, 2.7027, 2.7029, 2.7028, 2.7023, 2.2824, 2.7021, 2.2822, 2.7031, 2.7030, 2.3051, 2.3052, 2.3054, 2.3055, 2.3056, 2.3057, 2.3058, 2.3059, 2.3060, 2.3061, 2.3062, 2.3063, 2.3064, 2.3065, 2.3066, 2.2838, 2.3079, 2.3080, 2.2839, 2.7038, 2.3071, 2.3072, 2.7016, 2.3067, 2.2817, 2.7017, 2.2818, 2.3075, 2.3070, 2.3076, 2.2836, 2.7035, 2.3073, 2.3074, 2.7036, 2.3069,

2.3077, 2.3078, 2.5037, 2.5038, 2.8050, 2.3081, 2.5039, 2.5040, 2.3082,
2.5041, 2.6029, 2.2840, 2.7039, 2.2638, 2.5042, 2.7040, 2.2639, 2.3086,
2.3083, 2.5043, 2.5044, 2.6030, 2.2842, 2.7042, 2.2640, 2.3088, 2.5046,
2.3089, 2.2843, 2.7043, 2.2641, 2.3090, 2.5047, 2.3091, 2.8054, 2.7044,
2.2642, 2.3092, 2.5048, 2.8055, 2.7045, 2.2643, 2.3094, 2.5049, 2.3095,
2.3096, 2.5050, 2.3097, 2.8059, 2.7047, 2.2644, 2.3098, 2.5052, 2.3099,
2.8062, 2.7050, 2.2647, 2.3100, 2.5055, 2.8060, 2.7048, 2.2645, 2.3102,
2.5051, 2.8061, 2.8063, 2.7051, 2.2648, 2.3108, 2.5056, 2.3109, 2.8064,
2.7052, 2.2649, 2.3106, 2.5054, 2.7049, 2.2646, 2.3104, 2.5053, 2.2650,
2.8065, 2.7053, 2.3110, 2.5057, 2.3111, 2.8066, 2.7054, 2.2651, 2.3112,
2.5058, 2.3113, 2.8067, 2.7055, 2.2652, 2.5059, 2.3115, 2.8058, 2.7056,
2.8068, 2.2653, 2.3116, 2.5060, 2.3117, 2.8069, 2.7057, 2.2655, 2.3118,
2.5061, 2.7046, 2.2654, 2.8070, 2.7058, 2.2656, 2.3120, 2.5062, 2.3121,
2.8071, 2.7059, 2.2657, 2.3122, 2.5063, 2.3123, 2.3124, 2.5065, 2.8073,
2.7060, 2.7061, 2.2658, 2.3125, 2.3126, 2.5064, 2.3127, 2.7062, 2.2659,
2.8074, 2.3128, 2.5067, 2.8075, 2.7063, 2.2660, 2.3130, 2.5068, 2.7064,
2.8076, 2.2661, 2.7065, 2.5069, 2.8077, 2.7066, 2.2662, 2.3134, 2.5070,
2.3135, 2.7067, 2.8078, 2.2663, 2.3136, 2.5071, 2.3137, 2.8079, 2.7068,
2.2664, 2.3138, 2.5072, 2.3139, 2.8081, 2.8080, 2.7069, 2.3140, 2.5073,
2.7070, 2.7073, 2.7071, 2.8082, 2.2666, 2.3142, 2.5074, 2.3146, 2.5075,
2.8083, 2.3144, 2.7074, 2.2667, 2.7075, 2.7076, 2.5076, 2.8084, 2.5077,
2.8085, 2.8086, 2.3150, 2.3151, 2.3148, 2.5079, 2.7072, 2.2668, 2.3152,
2.3168, 2.5081, 2.8087, 2.3153, 2.5083, 2.8095, 2.5084, 2.3154, 2.5085,
2.5086, 2.3169, 2.5087, 2.8104, 2.5088, 2.3155, 2.5089, 2.8096, 2.5090,
2.3156, 2.8090, 2.8105, 2.5091, 2.5092, 2.3170, 2.5093, 2.5094, 2.3157,
2.8097, 2.5095, 2.5096, 2.3158, 2.8089, 2.8106, 2.5097, 2.5098, 2.3171,
2.5100, 2.8098, 2.5101, 2.3159, 2.5102, 2.5103, 2.3160, 2.8107, 2.8091,
2.5104, 2.5105, 2.3172, 2.5106, 2.5107, 2.3161, 2.5108, 2.8099, 2.5109,
2.3162, 2.8108, 2.8092, 2.5110, 2.5111, 2.3173, 2.5112, 2.5113, 2.3163,
2.5114, 2.8100, 2.5115, 2.3164, 2.8093, 2.8109, 2.5116, 2.5117, 2.3174,
2.5118, 2.5119, 2.3165, 2.5120, 2.8101, 2.5121, 2.3166, 2.5122, 2.8094,
2.5123, 2.3175, 2.5124, 2.8110, 2.5125, 2.3167, 2.5126, 2.8102, 2.5127,
2.3176, 2.7077, 2.8111, 2.3177, 2.5128, 2.3178, 2.7078, 2.3179, 2.8112,
2.3180, 2.5129, 2.3181, 2.7079, 2.8113, 2.3182, 2.3183, 2.5130, 2.3184,
2.8114, 2.3185, 2.3186, 2.5131, 2.8115, 2.7081, 2.3188, 2.3189, 2.5132,
2.8116, 2.7082, 2.3191, 2.3192, 2.5133, 2.8117, 2.7083, 2.3194, 2.3195,
2.5134, 2.8118, 2.3197, 2.7084, 2.3199, 2.5135, 2.7085, 2.8123, 2.3198,
2.3201, 2.5136, 2.3202, 2.5137, 2.5138, 2.3203, 2.8120, 2.5139, 2.3204,
2.8121, 2.5141, 2.3205, 2.5143, 2.5144, 2.3209, 2.8124, 2.3207, 2.3208,
2.7086, 2.3210, 2.3211, 2.3212, 2.5145, 2.5146, 2.8125, 2.6043, 2.8126,
2.7087, 2.8127, 2.7088, 2.3214, 2.3215, 2.3216, 2.3217, 2.3218, 2.5149,
2.3220, 2.3221, 2.3222, 2.8128, 2.7089, 2.3223, 2.3224, 2.8129, 2.7090,
2.3226, 2.3227, 2.5150, 2.8130, 2.7091, 2.3229, 2.3230, 2.5151, 2.8131,
2.7092, 2.3232, 2.3233, 2.5152, 2.8132, 2.7093, 2.3235, 2.3236, 2.5153,
2.3237, 2.8133, 2.7094, 2.3238, 2.3239, 2.5154, 2.3243, 2.5159, 2.8136,
2.5158, 2.3244, 2.5157, 2.8137, 2.5160, 2.3242, 2.5155, 2.8135, 2.5156,

2.7095, 2.8140, 2.5165, 2.3241, 2.8134, 2.3245, 2.5161, 2.8138, 2.5162, 2.3246, 2.5163, 2.8139, 2.5164, 2.3248, 2.8156, 2.7096, 2.5192, 2.3248A, 2.3250, 2.5168, 2.3247, 2.5166, 2.5167, 2.3251, 2.8143, 2.5170, 2.8144, 2.5174, 2.5175, 2.5176, 2.5177, 2.3253, 2.8145, 2.5188, 2.5189, 2.8147, 2.5172, 2.5173, 2.3256, 2.8155, 2.5190, 2.5191, 2.3257, 2.5201, 2.5202, 2.8149, 2.5203, 2.3259, 2.8150, 2.5206, 2.3260, 2.8151, 2.3261, 2.5193, 2.5195, 2.5196, 2.3262, 2.8153, 2.5197, 2.5198, 2.3263, 2.8154, 2.5199, 2.5200, 2.3264, 2.8163, 2.5207, 2.3265, 2.8164, 2.5209, 2.3266, 2.8165, 2.5211, 2.5212, 2.8166, 2.5215, 2.5216, 2.3268, 2.8167, 2.5213, 2.5214, 2.3274, 2.5217, 2.5220, 2.5219, 2.5221, 2.5222, 2.7097, 2.3275, 2.3276, 2.3277, 2.3278, 2.7098, 2.3279, 2.7099, 2.3271, 2.3272, 2.3280, 2.8160, 2.7100, 2.3283, 2.3285, 2.7101, 2.3286, 2.3287, 2.7102, 2.3293, 2.3288, 2.8198, 2.8199, 2.3289, 2.5223, 2.5224, 2.5225, 2.3290, 2.3291, 2.8200, 2.3292, 2.7104, 2.3295, 2.8201, 2.3297, 2.5226, 2.5251, 2.5252, 2.5254, 2.5256, 2.5257, 2.5259, 2.5260, 2.5261, 2.3300, 2.3301, 2.3302, 2.3303, 2.3304, 2.5263, 2.5265, 2.5267, 2.5269, 2.5270, 2.5271, 2.5273, 2.5275, 2.5276, 2.5278, 2.5279, 2.5281, 2.5282, 2.5283, 2.5262, 2.3305, 2.3306, 2.3308, 2.3309, 2.3311, 2.8175, 2.3312, 2.8176, 2.9008, 2.9009, 2.9010, 2.9011, 2.9012, 2.5237, 2.5238, 2.5239, 2.5241, 2.5243, 2.5245, 2.5247, 2.5248, 2.3313, 2.8177, 2.3314, 2.8178, 2.3315, 2.8179, 2.3316, 2.8180, 2.3317, 2.8181, 2.3318, 2.8182, 2.3319, 2.8183, 2.3320, 2.3321, 2.8185, 2.3322, 2.8185A, 2.3323, 2.3324, 2.8187, 2.3325, 2.8188, 2.3326, 2.8189, 2.3327, 2.8190, 2.3328, 2.8191, 2.3329, 2.8192, 2.3330, 2.8193, 2.3331, 2.8194, 2.3332, 2.8195, 2.3333, 2.8196, 2.3334, 2.8197, 2.3336, 2.5285, 2.8169, 2.3337, 2.8170, 2.5295, 2.3338, 2.5288, 2.8171, 2.3339, 2.8172, 2.5287, 2.5290, 2.3340, 2.8173, 2.5294, 2.3341, 2.5292, 2.5289, 2.5293, 2.3342, 2.5291, 2.3343, 2.5227, 2.5228, 2.5229, 2.5230, 2.5231, 2.5232, 2.5233, 2.5234, 2.3344, 2.3346, 2.3347, 2.5296, 2.2700, 2.2701, 2.2702, 2.2703, 2.2704, 2.2705, 2.2706, 2.2707, 2.2708, 2.2709, 2.2710, 2.2711, 2.2712, 2.2713, 2.2714, 2.2715, 2.2716, 2.2717, 2.2718, 2.2719, 2.2720, 2.2721, 2.2722, 2.2723, 2.2724, 2.2725, 2.2726, 2.2727, 2.2728, 2.2729, 2.2730, 2.2731, 2.2732, 2.2733, 2.2734, 2.2735, 2.2736, 2.2737, 2.2738, 2.2739, 2.2740, 2.2741, 2.2742, 2.2743, 2.2744, 2.2745, 2.2746, 2.2747, 2.2748, 2.2749, 2.2750, 2.2751, 2.2752, 2.2753, 2.2754, 2.2755, 2.2756, 2.2757, 2.2758, 2.2759, 2.2760, 2.2761, 2.2762, 2.2763, 2.2764, 2.2765, 2.2766, 2.2767, 2.2768, 2.2769, 2.2770, 2.2771, 2.2772, 2.2773, 2.2774, 2.2775, 2.2776, 2.2777, 2.2778, 2.3348, 2.8202, 2.3349, 2.8162, 2.5297, 2.5235, 2.5236, 2.9013, 2.8204, 2.8203, 2.3350, 2.9014, 2.8205, 2.8206, 2.3351, 2.2519, 2.8207, 2.8208, 2.3352, 2.2520, 2.6038, 2.5299, 2.3402, 2.7106, 2.8211, 2.8211A, 2.3403, 2.7107, 2.3404, 2.5298, 2.3405, 2.8209, 2.3394, 2.3395, 2.5305, 2.5306, 2.3397, 2.8210, 2.7109, 2.3398, 2.3399, 2.3353, 2.5310, 2.3355, 2.5307, 2.3356, 2.5308, 2.3360, 2.8212, 2.3359, 2.8213, 2.8214, 2.7118, 2.7117, 2.5309, 2.3364, 2.7115, 2.7116, 2.3363, 2.3357, 2.3362, 2.3358, 2.6041, 2.7119, 2.7120, 2.8215, 2.5311, 2.8217, 2.3366, 2.8218, 2.8219, 2.8220, 2.3367, 2.5312, 2.3369, 2.3370, 2.7123, 2.1001, 2.3371, 2.3373, 2.7124, 2.5313, 2.1002, 2.3374, 2.7121, 2.5315,

2.1004, 2.3375, 2.7122, 2.1003, 2.5314, 2.3376, 2.7110, 2.5301, 2.8223, 2.7111, 2.3386, 2.5302, 2.3387, 2.8224, 2.7112, 2.3388, 2.3389, 2.3390, 2.7113, 2.3379, 2.3380, 2.8221, 2.5300, 2.3382, 2.3383, 2.3384, 2.8225, 2.7114, 2.3391, 2.3392, 2.5304, 2.3414, 2.8235, 2.5316, 2.5317, 2.3406, 2.8227, 2.5318, 2.3415, 2.8236, 2.5319, 2.5320, 2.3407, 2.8228, 2.5321, 2.5322, 2.3416, 2.8237, 2.5323, 2.5324, 2.3408, 2.8229, 2.5325, 2.5326, 2.3417, 2.8238, 2.3409, 2.8230, 2.5327, 2.5328, 2.5329, 2.5330, 2.3418, 2.8239, 2.5331, 2.5332, 2.3410, 2.8231, 2.5333, 2.5334, 2.3419, 2.8240, 2.5335, 2.5336, 2.3411, 2.8232, 2.5337, 2.5338, 2.3420, 2.8241, 2.5339, 2.5340, 2.3412, 2.8233, 2.5341, 2.5342, 2.3421, 2.8242, 2.5343, 2.5344, 2.3413, 2.8234, 2.5345, 2.5346, 2.3422, 2.8243, 2.5347, 2.5348, 2.9007, 2.8245, 2.7125, 2.6044, 2.7126, 2.1005, 2.3423, 2.8247, 2.3425, 2.7127, 2.1006, 2.5373, 2.3427, 2.5349, 2.5350, 2.3432, 2.3435, 2.3431, 2.3444, 2.3447, 2.3430, 2.3440, 2.3449, 2.3450, 2.3452, 2.3453, 2.3439, 2.3443, 2.3448, 2.3454, 2.8257, 2.3428, 2.5351, 2.3429, 2.8258, 2.5353, 2.5354, 2.3455, 2.8248, 2.3456, 2.8249, 2.3457, 2.5363, 2.5365, 2.5364, 2.5366, 2.8250, 2.3458, 2.5367, 2.5368, 2.8251, 2.3459, 2.5369, 2.5370, 2.5371, 2.3460, 2.8253, 2.3461, 2.3462, 2.5374, 2.8254, 2.5379, 2.5375, 2.5376, 2.5377, 2.5378, 2.3464, 2.3466, 2.3468, 2.3465, 2.3467, 2.3469, 2.3470, 2.3471, 2.3472, 2.3474, 2.3475, 2.3476, 2.3477, 2.3478, 2.5355, 2.5356, 2.5357, 2.5358, 2.5359, 2.5360, 2.5361, 2.5362, 2.8264, 2.8265, 2.3479, 2.8267, 2.1008, 2.5381, 2.3483, 2.3484, 2.8268, 2.7130, 2.1009, 2.5382, 2.3485, 2.3480, 2.8266, 2.7128, 2.1007, 2.5380, 2.3481, 2.7129, 2.3486, 2.8273, 2.7131, 2.1015, 2.5383, 2.3488, 2.8269, 2.7132, 2.1010, 2.5384, 2.3490, 2.8270, 2.7133, 2.1011, 2.5385, 2.3491, 2.3492, 2.8271, 2.7134, 2.1012, 2.5386, 2.3493, 2.3494, 2.7135, 2.1013, 2.5387, 2.3495, 2.3496, 2.8272, 2.7136, 2.1014, 2.5388, 2.3497, 2.3498, 2.8274, 2.1200, 2.1016, 2.5389, 2.3500, 2.5390, 2.5391, 2.8260, 2.3501, 2.5392, 2.3502, 2.8275, 2.5395, 2.5303A, 2.8276, 2.1202, 2.1018, 2.5394, 2.3504A, 2.1201, 2.1017, 2.3505, 2.8277, 2.1203, 2.1019, 2.5396, 2.3507, 2.8278, 2.1204, 2.1020, 2.5397, 2.800, 2.3508, 2.8279, 2.1205, 2.1021, 2.5398, 2.801, 2.3509, 2.8280, 2.1206, 2.1022, 2.3510, 2.5399, 2.802, 2.3511, 2.8281, 2.1207, 2.1023, 2.5404, 2.803, 2.8282, 2.1208, 2.1209, 2.1024, 2.5405, 2.8283, 2.1210, 2.1211, 2.1025, 2.5406, 2.805, 2.8284, 2.1212, 2.1213, 2.1026, 2.5407, 2.8285, 2.1214, 2.1215, 2.1027, 2.3512, 2.5408, 2.5402, 2.8261, 2.6051, 2.807, 2.8286, 2.1216, 2.1217, 2.5409, 2.8287, 2.1218, 2.1219, 2.1029, 2.5410, 2.809, 2.1221, 2.200, 2.1220, 2.1030, 2.5411, 2.810, 2.1222, 2.1223, 2.1031, 2.5412, 2.811, 2.1224, 2.202, 2.1032, 2.5413, 2.1227, 2.1226, 2.1033, 2.5414, 2.8288, 2.8289, 2.3513, 2.2523, 2.9016, 2.8290, 2.8291, 2.2522, 2.9017, 2.8292, 2.8293, 2.3515, 2.2525, 2.9018, 2.8294, 2.8295, 2.3516, 2.9019, 2.8296, 2.8297, 2.3517, 2.2526, 2.9020, 2.8298, 2.8299, 2.3518, 2.1229, 2.5415, 2.814, 2.1230, 2.205, 2.1231, 2.1035, 2.5416, 2.817, 2.1232, 2.206, 2.1233, 2.1036, 2.5417, 2.818, 2.1234, 2.1235, 2.207, 2.1037, 2.5418, 2.819, 2.1236, 2.208, 2.1237, 2.1038, 2.5419, 2.820, 2.1238, 2.209, 2.1239, 2.1039, 2.5420, 2.816, 2.1240, 2.210, 2.1241, 2.1040, 2.5421, 2.1242, 2.211, 2.1243, 2.1041, 2.5422, 2.1244, 2.212, 2.1245, 2.1042, 2.5423, 2.1246,

2.213, 2.5424, 2.823, 2.1247, 2.1043, 2.1248, 2.214, 2.1249, 2.1044, 2.5425, 2.1250, 2.216, 2.215, 2.1251, 2.1045, 2.5426, 2.5427, 2.824, 2.6052, 2.1252, 2.1253, 2.1046, 2.6053, 2.825, 2.1254, 2.217, 2.1255, 2.1047, 2.5428, 2.9021, 2.8300, 2.8301, 2.2528, 2.9022, 2.8302, 2.8303, 2.3520, 2.2529, 2.9023, 2.8304, 2.8305, 2.3521, 2.9024, 2.8306, 2.8307, 2.3522, 2.2531, 2.1256, 2.218, 2.1257, 2.1048, 2.5429, 2.1258, 2.1259, 2.1051, 2.5432, 2.831, 2.1260, 2.219, 2.1261, 2.1049, 2.5430, 2.828, 2.1262, 2.220, 2.1263, 2.1050, 2.5431, 2.829, 2.1264, 2.1266, 2.223, 2.1265, 2.1267, 2.1052, 2.5433, 2.830, 2.224, 2.1269, 2.1053, 2.5434, 2.3523, 2.8308, 2.8309, 2.3525, 2.9026, 2.8310, 2.8311, 2.3526, 2.1270, 2.1271, 2.1054, 2.5435, 2.833, 2.1272, 2.226, 2.1273, 2.1055, 2.5436, 2.834, 2.6059, 2.1274, 2.227, 2.1275, 2.1059, 2.7137, 2.835, 2.1276, 2.1277, 2.1060, 2.7138, 2.836, 2.229, 2.1278, 2.1061, 2.7139, 2.837, 2.9027, 2.8312, 2.8313, 2.2534, 2.230, 2.1280, 2.1281, 2.1056, 2.5437, 2.838, 2.231, 2.1282, 2.1283, 2.1057, 2.5438, 2.232, 2.1284, 2.1285, 2.1058, 2.5439, 2.6061, 2.1286, 2.233, 2.1287, 2.1062, 2.841, 2.234, 2.1288, 2.1289, 2.1063, 2.7141, 2.235, 2.1290, 2.7142, 2.843, 2.236, 2.1292, 2.1293, 2.7143, 2.844, 2.1294, 2.1295, 2.1066, 2.7144, 2.845, 2.238, 2.1296, 2.1297, 2.1067, 2.7145, 2.1298, 2.1299, 2.1068, 2.7146, 2.847, 2.240, 2.1300, 2.1301, 2.1069, 2.7147, 2.241, 2.1302, 2.1303, 2.7148, 2.849, 2.1304, 2.243, 2.1306, 2.1305, 2.1307, 2.1071, 2.1072, 2.7149, 2.7150, 2.850, 2.851, 2.1308, 2.244, 2.1309, 2.1073, 2.7151, 2.1310, 2.1311, 2.7152, 2.853, 2.1312, 2.246, 2.1313, 2.1075, 2.7153, 2.854, 2.1314, 2.247, 2.1315, 2.1076, 2.7154, 2.855, 2.1316, 2.248, 2.1317, 2.1077, 2.7155, 2.856, 2.1318, 2.249, 2.1319, 2.1078, 2.7156, 2.257, 2.1320, 2.250, 2.1321, 2.1079, 2.7157, 2.1322, 2.7158, 2.251, 2.1323, 2.1080, 2.859, 2.1324, 2.252, 2.1325, 2.1081, 2.7159, 2.860, 2.1326, 2.253, 2.1327, 2.1082, 2.7160, 2.861, 2.1328, 2.1329, 2.254, 2.1083, 2.7161, 2.862, 2.1332, 2.256, 2.1333, 2.1085, 2.7163, 2.864, 2.1330, 2.1331, 2.1084, 2.7162, 2.1334, 2.864A, 2.1335, 2.1086, 2.7164, 2.865, 2.3533, 2.5450, 2.5451, 2.8316, 2.3534, 2.5452, 2.5453, 2.8315, 2.3535, 2.5454, 2.5455, 2.8322, 2.3528, 2.5440, 2.5441, 2.8314, 2.3536, 2.5456, 2.5457, 2.8321, 2.3529, 2.5442, 2.5443, 2.8324, 2.3538, 2.5461, 2.8319, 2.3531, 2.5446, 2.5447, 2.8325, 2.3539, 2.5462, 2.5463, 2.8318, 2.3532, 2.5448, 2.5449, 2.8323, 2.3537, 2.5458, 2.5459, 2.8320, 2.3530, 2.5444, 2.5445, 2.8331, 2.3545, 2.5473, 2.5474, 2.3546, 2.5476, 2.5477, 2.8326, 2.3540, 2.5464, 2.5465, 2.3541, 2.8327, 2.5466, 2.5467, 2.8329, 2.3543, 2.5470, 2.5471, 2.8330, 2.3544, 2.5472, 2.5475, 2.8328, 2.3542, 2.5468, 2.5469, 2.8262, 2.3547, 2.5478, 2.5479, 2.6082, 2.8333, 2.8334, 2.3548, 2.2535, 2.1336, 2.257A, 2.258, 2.1338, 2.1337, 2.1339, 2.1088, 2.7165, 2.7166, 2.866, 2.1340, 2.259, 2.260, 2.1342, 2.1341, 2.1343, 2.1089, 2.1090, 2.7167, 2.7168, 2.867, 2.1344, 2.261, 2.1345, 2.1346, 2.1091, 2.1092, 2.262, 2.7169, 2.7170, 2.868, 2.1348, 2.263, 2.264, 2.1350, 2.1349, 2.1351, 2.1093, 2.1094, 2.7171, 2.7172, 2.869, 2.1352, 2.265, 2.1353, 2.1095, 2.7173, 2.870, 2.1354, 2.266, 2.1355, 2.1096, 2.7174, 2.5480, 2.5481, 2.5483, 2.1356, 2.267, 2.1357, 2.1097, 2.1098, 2.7175, 2.7176, 2.872, 2.1100, 2.7177, 2.873, 2.7178, 2.1101, 2.1102, 2.7179, 2.7180, 2.874, 2.1103, 2.7181, 2.875, 2.1104, 2.7182, 2.876, 2.1105, 2.7183, 2.877, 2.1106, 2.7184, 2.878, 2.7185, 2.1108, 2.7186, 2.880, 2.1109, 2.7187, 2.881,

2.1110, 2.7188, 2.882, 2.1111, 2.7189, 2.883, 2.1112, 2.7190, 2.884, 2.1113, 2.7192, 2.1114, 2.7193, 2.6092, 2.1115, 2.7194, 2.887, 2.1116, 2.7195, 2.1117, 2.7196, 2.1118, 2.7197, 2.890, 2.1119, 2.7198, 2.891, 2.7199, 2.892, 2.1122, 2.7200, 2.7201, 2.893, 2.1123, 2.1124, 2.7202, 2.7203, 2.1125, 2.1126, 2.7204, 2.7205, 2.895, 2.1127, 2.1128, 2.1129, 2.7206, 2.7207, 2.1130, 2.7209, 2.897, 2.1131, 2.7210, 2.898, 2.1132, 2.7211, 2.899, 2.1133, 2.7212, 2.950, 2.1134, 2.7213, 2.951, 2.1135, 2.7214, 2.952, 2.1136, 2.7215, 2.953, 2.1137, 2.7216, 2.954, 2.1138, 2.7217, 2.1139, 2.7218, 2.956, 2.1140, 2.7219, 2.957, 2.1141, 2.7220, 2.958, 2.1142, 2.7221, 2.1143, 2.7222, 2.1144, 2.7223, 2.5488, 2.5484, 2.5485, 2.5486, 2.961, 2.1145, 2.5492, 2.5493, 2.7224, 2.5489, 2.5490, 2.962, 2.1146, 2.7225, 2.963, 2.7226, 2.1147, 2.964, 2.8335, 2.7227, 2.5494, 2.8336, 2.7228, 2.966, 2.8337, 2.7229, 2.967, 2.8338, 2.7230, 2.968, 2.8339, 2.7231, 2.7232, 2.970, 2.8355, 2.7233, 2.971, 2.8356, 2.7234, 2.972, 2.8352, 2.5520, 2.5521, 2.8345, 2.3558, 2.5519, 2.5506, 2.8353, 2.3549, 2.5522, 2.5523, 2.8346, 2.3557, 2.5507, 2.8347, 2.3560, 2.5509, 2.5512, 2.8340, 2.3562, 2.5496, 2.5497, 2.8348, 2.3561, 2.5513, 2.5514, 2.8341, 2.3563, 2.5498, 2.5499, 2.8350, 2.3552, 2.5511, 2.5516, 2.3554, 2.8343, 2.3555, 2.5502, 2.5503, 2.8349, 2.3553, 2.5510, 2.5515, 2.3556, 2.5500, 2.5501, 2.8351, 2.3551, 2.5517, 2.5518, 2.8344, 2.3559, 2.5504, 2.5505, 2.8357, 2.8358, 2.3564, 2.2536, 2.8359, 2.8360, 2.8361, 2.7237, 2.8362, 2.7238, 2.8363, 2.7239, 2.8364, 2.7240, 2.8365, 2.7241, 2.8366, 2.5524, 2.5525, 2.5526, 2.7242, 2.8367, 2.7245, 2.8368, 2.7246, 2.8369, 2.7247, 2.8370, 2.7248, 2.8361A, 2.7249, 2.6104, 2.8362A, 2.8363A, 2.7251, 2.8364A, 2.7252, 2.8365A, 2.7253, 2.8366A, 2.7254, 2.5529, 2.5530, 2.5531, 2.8367A, 2.5532, 2.5533, 2.7255, 2.5536, 2.5537, 2.5538, 2.5540, 2.5541, 2.5542, 2.5543, 2.8368A, 2.5544, 2.5545, 2.5546, 2.5547, 2.5548, 2.5549, 2.5550, 2.5551, 2.5552, 2.5553, 2.5554, 2.5556, 2.5557, 2.5558, 2.5559, 2.8369A, 2.5560, 2.5561, 2.5562, 2.7258, 2.8370A, 2.5564, 2.5565, 2.5566, 2.7260, 2.8371, 2.5568, 2.5569, 2.5570, 2.7261, 2.8373, 2.7263, 2.8372, 2.7262, 2.8263, 2.3565, 2.5572, 2.5573, 2.3566, 2.3567, 2.9051, 2.8374, 2.8375, 2.3568, 2.6115, 2.5574, 2.5575, 2.5576, 2.5577, 2.8376, 2.7264, 2.8377, 2.7265, 2.8378, 2.8379, 2.7267, 2.8380, 2.7268, 2.8381, 2.7269, 2.8385, 2.7273, 2.8384, 2.7272, 2.8383, 2.8382, 2.7270, 2.6122, 2.8388, 2.8389, 2.6123, 2.8390, 2.8391, 2.8392, 2.8397, 2.5578, 2.5579, 2.5580, 2.8398, 2.7287, 2.8399, 2.7288, 2.8400, 2.7291, 2.8401, 2.7292, 2.8402, 2.7293, 2.8403, 2.8404, 2.7297, 2.8405, 2.7298, 2.8406, 2.7299, 2.8407, 2.7300, 2.8158, 2.8159, 2.8411, 2.5582, 2.5583, 2.5585, 2.5586, 2.5587, 2.5588, 2.7302

Articolo 3

3.2800, 3.9000, 3.8000, 3.8001, 3.3000, 3.2801, 3.6001, 3.2500, 3.8002, 3.9006, 3.8003, 3.2501, 3.9002, 3.8004, 3.8005, 3.3002, 3.9003, 3.8006, 3.8007, 3.3003, 3.2503, 3.9004, 3.8008, 3.8009, 3.3004, 3.2504, 3.9005, 3.8010, 3.8011, 3.2505, 3.8013, 3.3006, 3.2506, 3.6013, 3.6014, 3.6016,

3.9007, 3.8014, 3.7000, 3.3007, 3.2507, 3.9008, 3.8015, 3.7001, 3.2508, 3.9009, 3.8016, 3.7002, 3.3009, 3.8019, 3.3010, 3.6028, 3.9011, 3.8020, 3.7003, 3.9012, 3.8022, 3.6039, 3.9013, 3.8023, 3.8024, 3.3014, 3.6079, 3.6082, 3.6093

Articolo 4

4.9001, 4.9003, 4.9004, 4.9005, 4.2800, 4.9006, 4.9007, 4.9008, 4.8000, 4.8001, 4.3000, 4.6004, 4.6000, 4.2801, 4.6020, 4.0.3000

Articolo 5

5.2800, 5.6007, 5.2801, 5.6014, 5.6038, 5.6047, 5.9002, 5.9010, 5.9011, 5.9019, 5.9016, 5.9021, 5.9017, 5.9018, 5.9013, 5.9012, 5.9004, 5.9015, 5.9005, 5.9006, 5.9026, 5.9027, 5.9022, 5.9023, 5.9024, 5.9025, 5.9030, 5.9031, 5.9032, 5.9033, 5.9034, 5.9035, 5.9036, 5.9037, 5.2700, 5.9028, 5.2701, 5.2702, 5.9029, 5.2703, 5.2704, 5.2705, 5.2706, 5.2707, 5.2708, 5.2709, 5.2710, 5.2711, 5.2712, 5.2713, 5.0.3009, 5.0.3008, 5.0.3000, 5.0.3003, 5.0.3005, 5.0.3004, 5.0.3007, 5.0.3006, 5.0.3014, 5.0.3015, 5.0.3011, 5.0.6001

Articolo 6

6.2800, 6.8001, 6.6000, 6.2801, 6.2500, 6.7000, 6.6009, 6.6010, 6.6011, 6.6012, 6.3002, 6.6013, 6.6015, 6.6016, 6.6017

Articolo 7

7.2800, 7.8000, 7.6000, 7.2801, 7.6005, 7.6006

Articolo 8

8.2800, 8.8001, 8.6000, 8.2801, 8.8003, 8.7002, 8.3002, 8.8004, 8.7004, 8.8005, 8.7006, 8.8006, 8.7008, 8.3005, 8.7009, 8.8007, 8.9001, 8.9002, 8.8009, 8.9003, 8.8010, 8.3009, 8.6008, 8.6009, 8.8011, 8.9005, 8.8012, 8.8013, 8.7012, 8.3012, 8.8014, 8.7014, 8.3013, 8.7015, 8.8015, 8.7016, 8.3014, 8.9006, 8.8016, 8.9008, 8.9009, 8.8018, 8.8019, 8.7018, 8.3018, 8.7019, 8.8020, 8.7020, 8.3019, 8.7021, 8.8021, 8.3020, 8.9011, 8.8022, 8.3021, 8.6018, 8.9012, 8.8023, 8.9013, 8.8024, 8.9014, 8.3025, 8.9015, 8.8026, 8.3024, 8.8027, 8.3026, 8.9017, 8.3027, 8.8029, 8.7022, 8.9018, 8.8030, 8.3029, 8.9019, 8.8031, 8.8032, 8.9021, 8.9022, 8.8034, 8.3033, 8.9023, 8.8035, 8.6024, 8.3037, 8.8036, 8.7024, 8.8037, 8.7026, 8.3040,

8.7027, 8.8038, 8.7028, 8.3041, 8.8039, 8.7030, 8.3042, 8.6028, 8.9024, 8.8040, 8.8041, 8.7032, 8.3044, 8.7033, 8.8042, 8.7034, 8.3045, 8.9025, 8.8043, 8.9026, 8.8044, 8.9027, 8.8045, 8.3048, 8.9028, 8.8046, 8.9029, 8.8047, 8.9030, 8.3051, 8.9031, 8.8049, 8.9032, 8.8050, 8.3054, 8.9033, 8.8051, 8.3053, 8.8052, 8.7036, 8.3055, 8.7037, 8.9034, 8.8053, 8.9035, 8.8054, 8.3057, 8.9036, 8.8055, 8.3058

Articolo 9

9.2800, 9.8000, 9.8001, 9.6000, 9.6002, 9.2500, 9.6004, 9.6005, 9.6006

Articolo 10

10.2800, 10.8000, 10.8001, 10.3000, 10.6002, 10.6000, 10.2801, 10.8002, 10.7000, 10.3001, 10.8003, 10.7002, 10.3002, 10.6005, 10.0.8014, 10.0.7006, 10.0.7007, 10.0.7009, 10.0.7010, 10.0.7011, 10.0.7013, 10.0.8002, 10.0.9001, 10.0.9002, 10.0.9003, 10.0.9005, 10.0.9006, 10.0.9016, 10.0.9021, 10.0.9022, 10.0.7004, 10.0.7014, 10.0.7015, 10.0.7016, 10.0.7017, 10.0.7018, 10.0.7020, 10.0.7021, 10.0.7022, 10.0.7023, 10.0.8003, 10.0.9008, 10.0.9009, 10.0.9010, 10.0.9011, 10.0.9012, 10.0.9013, 10.0.9014, 10.0.9015, 10.0.9023, 10.0.706, 10.0.707, 10.0.709, 10.0.710, 10.0.711, 10.0.712, 10.0.714, 10.0.8020, 10.0.8021, 10.0.8019, 10.0.8022, 10.0.8023, 10.0.8024, 10.0.8025, 10.0.8026, 10.0.8027, 10.0.7024, 10.0.7025, 10.0.7026, 10.0.7027, 10.0.7028, 10.0.716, 10.0.717, 10.0.718, 10.0.719, 10.0.715, 10.0.7029, 10.0.8000, 10.0.8001, 10.0.8004, 10.0.8005, 10.0.8006, 10.0.8007, 10.0.8008, 10.0.8009, 10.0.8010, 10.0.8011, 10.0.8013, 10.0.8015, 10.0.9017, 10.0.9018, 10.0.9019, 10.0.9020, 10.0.721, 10.0.723, 10.0.724, 10.0.725, 10.0.726, 10.0.727, 10.0.728, 10.0.729, 10.0.730, 10.0.731, 10.0.732, 10.0.602, 10.0.603, 10.0.604, 10.0.605, 10.0.606, 10.0.607, 10.0.608, 10.0.609, 10.0.610, 10.0.611, 10.0.8029, 10.0.8030, 10.0.8031, 10.0.702, 10.0.703, 10.0.7000, 10.0.7001, 10.0.7002, 10.0.7003, 10.0.704, 10.0.705, 10.0.700, 10.0.701, 10.0.600, 10.0.601, 10.0.7030, 10.0.7032

Articolo 11

11.8000, 11.8001, 11.6002, 11.6003, 11.8002, 11.7000, 11.3004, 11.6007, 11.2800, 11.8003, 11.7002, 11.3005, 11.6024

Articolo 12

12.8000, 12.8001, 12.3006, 12.6001, 12.6000, 12.8003, 12.7000, 12.3007, 12.8004, 12.7002, 12.3008, 12.7003, 12.8005, 12.7004, 12.3009, 12.7005,

12.8006, 12.7006, 12.3010, 12.7007, 12.8007, 12.7008, 12.3011, 12.7009, 12.8002, 12.7010, 12.3012, 12.7011, 12.8008, 12.7012, 12.3013, 12.7013, 12.8009, 12.7014, 12.3014, 12.8010, 12.7016, 12.3015, 12.7017, 12.8011, 12.7018, 12.3016, 12.8012, 12.7020, 12.3017, 12.7021, 12.8013, 12.7022, 12.3018, 12.8014, 12.7024, 12.3019, 12.7025, 12.8015, 12.7026, 12.3020, 12.7027, 12.8016, 12.7028, 12.3021, 12.7029

Articolo 13

13.8000, 13.8001, 13.3000, 13.6003, 13.6002, 13.8002, 13.7000, 13.3001, 13.8003, 13.7002, 13.3002, 13.7003, 13.8004, 13.7004, 13.3003, 13.6007, 13.8005, 13.7006, 13.2501, 13.7007, 13.8006, 13.7008, 13.3004, 13.8007, 13.7010

Articolo 14

14.8000, 14.8001, 14.3000, 14.6003, 14.6002

Articolo 15

15.8000, 15.8001, 15.3000, 15.6001, 15.6002, 15.8002, 15.7000, 15.2501, 15.6006, 15.7001, 15.8003, 15.7002, 15.2502, 15.6011

Articolo 16

16.8000, 16.8001, 16.3000, 16.6001, 16.6003

Articolo 17

17.8000, 17.8001, 17.3000, 17.6001, 17.6002, 17.8002, 17.7000, 17.8003, 17.7002, 17.2502

Articolo 18

18.8000, 18.8001, 18.3000, 18.6002, 18.6003, 18.6009

Articolo 19

19.8000, 19.8001, 19.3000, 19.6001, 19.8002, 19.7000, 19.2501, 19.7001, 19.8003, 19.7002, 19.2502, 19.7003, 19.8004, 19.7004, 19.2503, 19.7005, 19.8005, 19.7006, 19.2503A, 19.7007, 19.8006, 19.7008, 19.2504, 19.7009,

19.8007, 19.7010, 19.2506, 19.7011, 19.8008, 19.7012, 19.2505, 19.7013, 19.8009, 19.7014, 19.2507, 19.8010, 19.7016, 19.2509, 19.7017, 19.8011, 19.7018, 19.2508, 19.8012, 19.7020, 19.2510, 19.7021, 19.600, 19.8013, 19.7022, 19.2511, 19.8014, 19.7024, 19.2512, 19.7025, 19.8015, 19.7026, 19.2513, 19.7027, 19.8016, 19.7028, 19.2514, 19.7029, 19.8017, 19.7030, 19.2515, 19.8018, 19.7032, 19.2516, 19.8019, 19.7034, 19.2517, 19.7035

Articolo 20

20.8000, 20.8001, 20.6000, 20.6002, 20.8002, 20.7000, 20.2501, 20.6004, 20.8003, 20.7002, 20.2503, 20.8004, 20.7004, 20.2504, 20.6005, 20.7005, 20.6006, 20.6007, 20.8005, 20.7006, 20.2505, 20.6008, 20.8006, 20.7008, 20.2506, 20.7009, 20.8007, 20.7010, 20.2507, 20.7011, 20.8008, 20.7012, 20.2508, 20.7013, 20.8009, 20.7014, 20.2509, 20.7015, 20.8010, 20.7016, 20.2510, 20.6009, 20.7017, 20.8011, 20.7018, 20.2511, 20.6010, 20.7019, 20.8012, 20.7020, 20.2512, 20.6011, 20.7021, 20.2800, 20.8013, 20.7022, 20.2513, 20.7023, 20.8014, 20.7024, 20.2514, 20.6013, 20.7025, 20.8015, 20.7026, 20.2515, 20.6014, 20.7027, 20.8016, 20.7028, 20.2516, 20.7029, 20.8017, 20.7030, 20.2517, 20.6015, 20.7031, 20.8018, 20.7032, 20.2518, 20.6016, 20.7033, 20.8019, 20.7034, 20.2519, 20.6017, 20.7035, 20.8020, 20.7036, 20.2520, 20.6018, 20.7037, 20.8021, 20.7038, 20.2521, 20.6019, 20.7039, 20.8022, 20.7040, 20.2522, 20.6020, 20.7041, 20.8023, 20.7042, 20.2523, 20.6021, 20.7043, 20.8024, 20.7044, 20.2524, 20.6022, 20.7045, 20.8025, 20.7046, 20.2525, 20.6023, 20.7047, 20.8026, 20.7048, 20.2526, 20.6026, 20.7049, 20.6027, 20.8027, 20.7050, 20.2502, 20.6028

Articolo 21

21.8000, 21.8001, 21.3000, 21.6001, 21.6002, 21.7000, 21.8002, 21.2501, 21.7001, 21.7002, 21.8003, 21.2502, 21.6003, 21.7003, 21.6004, 21.6005, 21.7004, 21.8004, 21.2503, 21.6009, 21.6006, 21.7006, 21.8005, 21.2503A, 21.6007, 21.7007, 21.6010, 21.6008, 21.6011, 21.6012, 21.8006, 21.7008, 21.2504, 21.6013, 21.7009, 21.7010, 21.8007, 21.2505, 21.6015, 21.7011, 21.6016, 21.7012, 21.8008, 21.2506, 21.6017, 21.7013, 21.7014, 21.8009, 21.2507, 21.7015, 21.7016, 21.8010, 21.2508, 21.6018, 21.7017, 21.7018, 21.8011, 21.2509, 21.6019, 21.7019, 21.7020, 21.8012, 21.2510, 21.6020, 21.7022, 21.8013, 21.2511, 21.6021, 21.7023, 21.7024, 21.8014, 21.2512, 21.6022, 21.7025, 21.7026, 21.8015, 21.2513, 21.6023, 21.7027, 21.7028, 21.8016, 21.2514, 21.6024, 21.7029, 21.7030, 21.8017, 21.2515, 21.6025, 21.7031, 21.7032, 21.8018, 21.2516, 21.6026, 21.7033, 21.2800, 21.7034, 21.8019, 21.2517, 21.6027, 21.6049, 21.7036, 21.8020, 21.2518, 21.6050, 21.7037, 21.6051, 21.8021, 21.7038, 21.2519, 21.6052, 21.7039, 21.6053, 21.6054, 21.6055, 21.6056, 21.6057, 21.6058, 21.7040, 21.8022, 21.2520, 21.6059, 21.7041, 21.6061, 21.6062, 21.6063, 21.7042, 21.8023, 21.2521, 21.6064, 21.6066, 21.6070, 21.7044, 21.8024, 21.2522, 21.6071, 21.7045,

21.6073, 21.6074

Articolo 22

22.8000, 22.8001, 22.3000, 22.6001, 22.6002, 22.7000, 22.2501, 22.7002, 22.2502, 22.7004, 22.2503, 22.8002, 22.6003, 22.6004, 22.8004, 22.6005, 22.6008, 22.6009, 22.6010, 22.6011, 22.8006, 22.6012, 22.6013, 22.6014, 22.8007, 22.6015, 22.6016, 22.7006, 22.2504, 22.7007, 22.7008, 22.2505, 22.7009, 22.7010, 22.2506, 22.7011, 22.0.2002, 22.0.2003, 22.0.2004, 22.0.2005, 22.0.2006, 22.0.2007, 22.0.2008, 22.0.2009, 22.0.2010, 22.0.2011, 22.0.2012, 22.0.2013, 22.0.2014, 22.0.2015, 22.0.9002, 22.0.9003, 22.0.9004, 22.0.9005, 22.0.9006, 22.0.9007, 22.0.9008, 22.0.9010, 22.0.9013, 22.0.9014, 22.0.9011, 22.0.9015, 22.0.9012, 22.0.9016, 22.0.9017, 22.0.9018, 22.0.9019, 22.0.9020, 22.0.9021, 22.0.9022

Articolo 23

23.8000, 23.2800, 23.7000, 23.8002, 23.2501, 23.601, 23.602, 23.603, 23.7001A, 23.8003, 23.2503, 23.7002, 23.7003, 23.8004, 23.2504, 23.7004, 23.7005, 23.8005, 23.2505, 23.7006, 23.7007, 23.8006, 23.2506, 23.7008, 23.7009, 23.8007, 23.2507, 23.7010, 23.7011, 23.8008, 23.2508, 23.7012